

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 10 ottobre 2011

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima**, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda**, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167.

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. (11G0209). Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Viggianello e nomina del commissario straordinario. (11A12755) Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Sapri e nomina del commissario straordinario. (11A12756) Pag. 13

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'economia
e delle finanze**

DECRETO 30 settembre 2011.

Tabella A - Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette. (11A13366). Pag. 14



DECRETO 30 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata "Magic Roulette". (IIA13290) Pag. 20

**Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca**

ORDINANZA 1° agosto 2011.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2011/2012. (Ordinanza n. 68). (IIA13113) Pag. 22

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvia Tallini delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante. (IIA12749) Pag. 23

Ministero della salute

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuriakose Remya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA12631) Pag. 24

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA12632) Pag. 25

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA12633) Pag. 26

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivan Maria Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA12634) Pag. 26

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosario Mary Cecile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA12753) Pag. 27

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stamatoiu Florentina Amelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere. (IIA13081) Pag. 28

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

DECRETO 19 settembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.a. (Decreto n. 61677). (IIA12789) Pag. 29

DECRETO 19 settembre 2011.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società OSC Service Center S.p.a. (Decreto n. 61678). (IIA12790) Pag. 30

DECRETO 21 settembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Atitech SpA. (Decreto n. 61679). (IIA13126) Pag. 31

DECRETO 23 settembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Meridiana Fly SpA. (Decreto n. 61697). (IIA13125) Pag. 32

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 14 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edil-Tel», in Grosseto e nomina dei commissari liquidatori. (IIA12694) Pag. 33

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma a r.l.», in Sant'Artenio e nomina del commissario liquidatore. (IIA12695) Pag. 34

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italmecanica Service (I.M.S.) Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore. (IIA12696) Pag. 34

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caseificio sociale di Isola Dovarese Soc. coop. a r.l.», in Isola Dovarese e nomina del commissario liquidatore. (IIA12697) Pag. 35

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Effetesse Società cooperativa in liquidazione», in Vigonza e nomina del commissario liquidatore. (IIA12698) Pag. 35



DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Carpinese società agricola», in Monticiano e nomina del commissario liquidatore. (11A12699) Pag. 36

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.S. Cooperativa Multiservizi», in Torino e nomina del commissario liquidatore. (11A12700) Pag. 36

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Osteria dietro l'angolo - Società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario liquidatore. (11A12701) Pag. 37

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «SPEC - Servizi prestazioni e consulenze - Società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore. (11A12702) Pag. 37

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pietrelcina Soc. coop. a r.l.», in Benevento e nomina del commissario liquidatore. (11A12703) Pag. 38

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra servizi Società cooperativa sociale», in Cerreto Sannita e nomina del commissario liquidatore. (11A12704) Pag. 38

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Orto Sud S.r.l.», in Maddaloni e nomina del commissario liquidatore. (11A12705) Pag. 39

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Parco Venere a r.l.», in Forino e nomina del commissario liquidatore. (11A12706) Pag. 39

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sporting a r.l.», in Bologna e nomina del commissario liquidatore. (11A12707) Pag. 40

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.I. Società cooperativa Commissionaria servizi industriali in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore. (11A12708) Pag. 40

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pratomagno Uno Società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore. (11A12709) Pag. 41

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.A. - Commissionaria servizi aziendali - Società cooperativa in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore. (11A12710) Pag. 41

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Alba 2007», in San Prisco e nomina del commissario liquidatore. (11A12711) Pag. 42

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Domus Nova», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore. (11A12712) Pag. 42

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.F.P. Autolinee Società cooperativa in liquidazione», in Mantova e nomina del commissario liquidatore. (11A12713) Pag. 43

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unione produttori ortofrutticoli dell'Umbria Società cooperativa a responsabilità limitata» in breve «UNI.P.R.O.F. Umbria Soc. coop. in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore. (11A12714) Pag. 43

DECRETO 15 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Lombarda - Società cooperativa», in Melzo. (11A12715) Pag. 44



**Presidenza
del Consiglio dei Ministri**

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moreno Gutierrez Maria Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. (IIA12750) *Pag. 44*

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbacci Anna Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia. (IIA12752) *Pag. 46*

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Glanc Claudine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nelle provincie di Palermo, Trapani, Messina, Catania e Siracusa e rispettive province. (IIA12751) *Pag. 47*

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Comitato interministeriale
per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Schemi idrici regione Basilicata. Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita. Progetto definitivo. (CUP G84E04000020001). (Deliberazione n. 38/2010). (IIA13236) *Pag. 50*

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi - Verifica di compatibilità con i documenti programmatici vigenti. (Deliberazione n. 74/2011). (IIA13235) *Pag. 52*

**Commissione di garanzia dell'attuazione della legge
sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali**

DELIBERAZIONE 12 settembre 2011.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda Metro-Campania NordEst s.r.l. di Napoli, operante sulla linea Napoli-Giugliano-Aversa, concluso in data 26 aprile 2006 dall'azienda con le Segreterie territoriali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL (Pos. 24303). (Deliberazione n. 11/506). (IIA12754) *Pag. 53*

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dramion» (IIA12920) *Pag. 57*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Irinotecan Kabi» (IIA12921) *Pag. 57*

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Efracea» (IIA12922) *Pag. 58*

Ministero dell'interno

Riconoscimento della soppressione della Parrocchia del «SS. Crocifisso», in Borgetto (IIA12757) *Pag. 58*

Ministero della salute

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Marek HVT» vaccino vivo liofilizzato per polli. (IIA12725) *Pag. 58*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «DURAMUNE DAPPI+LC» (IIA12726) *Pag. 58*

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «AMIKAVET» 125 mg/ml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano. (IIA12727) *Pag. 59*



RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A.PC/II/562 del 10 agosto 2011 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Boostrix"». (IIA13289) Pag. .59

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 217

**Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali**

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Maremma toscana» e approvazione del relativo disciplinare di produzione. (IIA13156)

DECRETO 30 settembre 2011.

Modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Sannio». (IIA13157)

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Falanghina del Sannio» ed approvazione del relativo disciplinare di produzione. (IIA13158)

DECRETO 30 settembre 2011.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Aglianico del Taburno» e l'approvazione del relativo disciplinare di produzione. (IIA13159)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Capalbio». (IIA12849)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco di Pitigliano». (IIA12850)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Pentro di Isernia» o «Pentro» (IIA12851)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Scavigna» (IIA12852)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Savuto» (IIA12853)

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bardolino» (IIA13160)

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Bardolino Superiore» (IIA13161)

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Bianco di Custoza» o «Custoza» (IIA13162)

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Monti Lessini» (IIA13163)

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Lessini Durello» e proposta del relativo disciplinare di produzione (IIA13164)

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Vigneti della Serenissima» o «Serenissima» e proposta del relativo disciplinare di produzione (IIA13165)

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Val di Cornia rosso» o «Rosso della Val di Cornia» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione (IIA13166)

Parere relativo alla richiesta di riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Suvereto» ed all'approvazione del relativo disciplinare di produzione (IIA13167)

Parere relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione della doc «Val di Cornia» (IIA13168)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Orcia» (IIA13169)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Sovana» (IIA13170)

Parere inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Ansonica Costa dell'Argentario» (IIA13171)

Parere inerente la richiesta di modifica della denominazione di origine controllata «Bianco Pisano di San Torpè» in «San Torpè» e del relativo disciplinare di produzione (IIA13172)





LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2011, n. 167.

Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 247, ed in particolare l'articolo 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché i commi 33 e 90;

Vista la legge 19 gennaio 1955, n. 25;

Visti gli articoli 8, comma 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, nonché l'articolo 14 del citato decreto legislativo 124 del 2004;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 5 maggio e del 19 maggio 2011;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 luglio 2011;

Acquisita l'intesa con le parti sociali in data 11 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizione

1. L'apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.

2. Il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:

a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

c) apprendistato di alta formazione e ricerca.

Art. 2.

Disciplina generale

1. La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel rispetto dei seguenti principi:

a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;

b) divieto di retribuzione a cottimo;

c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto ovvero, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio;

d) presenza di un tutore o referente aziendale;

e) possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti per il tramite dei fondi paritetici interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni anche attraverso accordi con le Regioni;

f) possibilità del riconoscimento, sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali e delle competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione degli adulti;

g) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

h) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi;

i) possibilità di forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo;

l) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;



m) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:

- a) assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- b) assicurazione contro le malattie;
- c) assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
- d) maternità;
- e) assegno familiare.

3. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

Art. 3.

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, in tutti i settori di attività, anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e fino al compimento del venticinquesimo anno di età. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire e non può in ogni caso essere superiore, per la sua componente formativa, a tre anni ovvero quattro nel caso di diploma quadriennale regionale.

2. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:

a) definizione della qualifica o diploma professionale ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica o del diploma professionale in funzione di quanto stabilito al comma 1 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni.

Art. 4.

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

3. La formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

4. Le Regioni e le associazioni di categoria dei datori di lavoro possono definire, anche nell'ambito della bilateralità, le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere.

5. Per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato.



Art. 5.

Apprendistato di alta formazione e di ricerca

1. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con contratto di apprendistato per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.

2. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e altre istituzioni formative o di ricerca comprese quelle in possesso di riconoscimento istituzionale di rilevanza nazionale o regionale e aventi come oggetto la promozione delle attività imprenditoriali, del lavoro, della formazione, della innovazione e del trasferimento tecnologico.

3. In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 6.

Standard professionali, standard formativi e certificazione delle competenze

1. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, e previa intesa con le Regioni e le province autonome definisce, nel rispetto delle competenze delle Regioni e province autonome e di quanto stabilito nell'intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, gli standard formativi per la verifica dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione.

2. Ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca gli standard professionali di riferimento sono quelli definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a

livello nazionale o interconfederale anche in corso della vigenza contrattuale. La registrazione nel libretto formativo del cittadino della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita è di competenza del datore di lavoro.

3. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite secondo le diverse tipologie di apprendistato e consentire una correlazione tra standard formativi e standard professionali è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il repertorio delle professioni predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e in coerenza con quanto previsto nelle premesse dalla intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

4. Le competenze acquisite dall'apprendista potranno essere certificate secondo le modalità definite dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e registrate sul libretto formativo del cittadino sulla base del repertorio delle professioni di cui al comma 3 e nel rispetto delle intese raggiunte tra Governo, Regioni e parti sociali nell'accordo del 17 febbraio 2010. Nelle more della definizione del repertorio delle professioni di cui al comma 3, si fa riferimento ai sistemi di standard regionali esistenti.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 3, 4 e 5, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi altra sanzione per omessa contribuzione. Qualora a seguito di attività di vigilanza sul contratto di apprendistato in corso di esecuzione emerga un inadempimento nella erogazione della formazione prevista nel piano formativo individuale, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotterà un provvedimento di disposizione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, assegnando un congruo termine al datore di lavoro per adempiere.

2. Per ogni violazione delle disposizioni contrattuali collettive attuative dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 600 euro. In caso di recidiva la sanzione amministrativa pecuniaria varia da 300 a 1500 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza nei modi e nelle forme di cui all'articolo



lo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, come sostituito dall'articolo 33 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione del lavoro territorialmente competente.

3. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

4. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità. Per essi trovano applicazione, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla legge 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima legge.

5. Ai fini del presente decreto legislativo per enti bilaterali si intendono esclusivamente quelli definiti all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

6. Ferma restando la disciplina di regolazione dei contratti di apprendistato già in essere, con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati la legge 19 gennaio 1955, n. 25, gli articoli 21 e 22 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e gli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

7. Per le Regioni e i settori ove la disciplina di cui al presente decreto non sia immediatamente operativa, trovano applicazione, in via transitoria e non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regolazioni vigenti. In assenza della offerta formativa pubblica di cui all'articolo 4, comma 3, trovano immediata applicazione le regolazioni contrattuali vigenti.

8. La disciplina del reclutamento e dell'accesso, nonché l'applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le parti sociali e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. In attesa della riforma degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica dell'apprendistato. I benefici contributivi in materia di previdenza e assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, con esclusione dei lavoratori assunti ai sensi del comma 4 del presente articolo.

10. I datori di lavoro che hanno sedi in più Regioni possono fare riferimento al percorso formativo della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale.

11. Restano in ogni caso ferme le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 2011

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SACCONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, il Guardasigilli: PALMA

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il testo dell'art. 117 della Costituzione, è il seguente:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;



h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

— Il testo vigente dell'art. 1, commi 30, 33 e 90 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2007, n. 301, è il seguente:

«30. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in conformità all'art. 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, e garantendo l'uniformità della tutela dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di:

a) servizi per l'impiego;

b) incentivi all'occupazione;

c) apprendistato.»

«33. In ordine alla delega di cui al comma 30, lettera c), da esercitare previa intesa con le regioni e le parti sociali, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva nel quadro del perfezionamento della disciplina legale della materia;

b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti mediante l'individuazione di requisiti minimi per l'erogazione della formazione formale;

c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante, individuazione di meccanismi in grado di garantire la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e l'attuazione uniforme e immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;

d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.»

«90. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, ciascuno dei quali deve essere corredato della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono deliberati in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, sentiti le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché, relativamente agli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 6, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare e delle forze di polizia a ordinamento civile. Su di essi è acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulle materie di competenza. Tali schemi sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione dei medesimi schemi. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame delle Commissioni. Qualora i termini per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il predetto termine è invece prorogato di venti giorni nel caso in cui sia concessa la proroga del termine per l'espressione del parere. Decorso il termine di cui al terzo periodo, ovvero quello prorogato ai sensi del quarto periodo, senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.»

— Il testo legge 19 gennaio 1955, n. 25 (Disciplina dell'apprendistato), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 1955, n. 35.

— Il testo degli articoli 8, comma 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), è il seguente:

«Art. 8. (*Collocamento dei lavoratori in mobilità*).
(omissis).



4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assunta a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità è concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non può essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di età superiore a cinquant'anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti.»

«Art. 25. (Riforma delle procedure di avviamento al lavoro).

(omissis).

9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è, per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni.»

— Il testo dell'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), è il seguente:

«Art. 16. (Potenziamento del monitoraggio attraverso attività di revisori e sindaci).

1. Al fine di dare attuazione alle prioritarie esigenze di controllo e di monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica di cui all'art. 14, funzionali alla tutela dell'unità economica della Repubblica, ove non già prevista dalla normativa vigente, è assicurata la presenza di un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze nei collegi di revisione o sindacali delle amministrazioni pubbliche, con esclusione degli enti e organismi pubblici territoriali e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, degli enti ed organismi da questi ultimi vigilati, fermo restando il numero dei revisori e dei componenti del collegio.

2. I collegi di cui al comma 1 devono riferire, nei verbali relativi alle verifiche effettuate, circa l'osservanza degli adempimenti previsti dalla presente legge e da direttive emanate dalle amministrazioni vigilanti.»

— Il testo del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 ottobre 2003, n. 235, S.O.

— Il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30), come sostituito dall'art. 33, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, è il seguente:

«Art. 13. (Accesso ispettivo, potere di diffida e verbalizzazione unica).

1. Il personale ispettivo accede presso i luoghi di lavoro nei modi e nei tempi consentiti dalla legge. Alla conclusione delle attività di verifica compiute nel corso del primo accesso ispettivo, viene rilasciato al datore di lavoro o alla persona presente all'ispezione, con l'obbligo alla tempestiva consegna al datore di lavoro, il verbale di primo accesso ispettivo contenente:

a) l'identificazione dei lavoratori trovati intenti al lavoro e la descrizione delle modalità del loro impiego;

b) la specificazione delle attività compiute dal personale ispettivo;

c) le eventuali dichiarazioni rese dal datore di lavoro o da chi lo assiste, o dalla persona presente all'ispezione;

d) ogni richiesta, anche documentale, utile al proseguimento dell'istruttoria finalizzata all'accertamento degli illeciti, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, settimo comma, della legge 22 luglio 1961, n. 628.

2. In caso di constatata inosservanza delle norme di legge o del contratto collettivo in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido, ai sensi dell'art. 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione del verbale di cui al comma 4.

3. In caso di ottemperanza alla diffida, il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido è ammesso al pagamento di una somma pari all'importo della sanzione nella misura del minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa, entro il termine di quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Il pagamento dell'importo della predetta somma estingue il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida e a condizione dell'effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

4. All'ammissione alla procedura di regolarizzazione di cui ai commi 2 e 3, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con la notifica di un unico verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido. Il verbale di accertamento e notificazione deve contenere:

a) gli esiti dettagliati dell'accertamento, con indicazione puntuale delle fonti di prova degli illeciti rilevati;

b) la diffida a regolarizzare gli inadempimenti sanabili ai sensi del comma 2;

c) la possibilità di estinguere gli illeciti ottemperando alla diffida e provvedendo al pagamento della somma di cui al comma 3 ovvero pagando la medesima somma nei casi di illeciti già oggetto di regolarizzazione;

d) la possibilità di estinguere gli illeciti non diffidabili, ovvero quelli oggetto di diffida nei casi di cui al comma 5, attraverso il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

e) l'indicazione degli strumenti di difesa e degli organi ai quali proporre ricorso, con specificazione dei termini di impugnazione.

5. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del ricorso di cui all'art. 17 del presente decreto, fino alla scadenza del termine per compiere gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3. Ove da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido non sia stata fornita prova al personale ispettivo dell'avvenuta regolarizzazione e del pagamento delle somme previste, il verbale unico di cui al comma 4 produce gli effetti della contestazione e notificazione degli addebiti accertati nei confronti del trasgressore e della persona obbligata in solido ai quali sia stato notificato.

6. Il potere di diffida nei casi previsti dal comma 2, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, è esteso anche agli ispettori e ai funzionari amministrativi degli enti e degli istituti previdenziali per le inadempienze da essi rilevate. Gli enti e gli istituti previdenziali svolgono tale attività con le risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente.

7. Il potere di diffida di cui al comma 2 è esteso agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che accertano, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale. Qualora rilevino inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, essi provvedono a diffidare il trasgressore e l'eventuale obbligato in solido alla regolarizzazione delle inosservanze comunque materialmente sanabili, con gli effetti e le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5.»

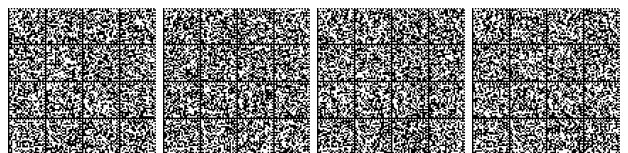
— Il testo dell'art. 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004, è il seguente:

«Art. 14. (Disposizioni del personale ispettivo).

1. Le disposizioni impartite dal personale ispettivo in materia di lavoro e di legislazione sociale, nell'ambito dell'applicazione delle norme per cui sia attribuito dalle singole disposizioni di legge un apprezzamento discrezionale, sono esecutive.

2. Contro le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro quindici giorni, al Direttore della direzione provinciale del lavoro, il quale decide entro i successivi quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Il ricorso non sospende l'esecutività della disposizione.»

— Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.



Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), è il seguente:

«Art. 118. *(Interventi in materia di formazione professionale nonché disposizioni di attività svolte in fondi comunitari e di Fondo sociale europeo).*

1. Al fine di promuovere, in coerenza con la programmazione regionale e con le funzioni di indirizzo attribuite in materia al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lo sviluppo della formazione professionale continua, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori, possono essere istituiti, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, nelle forme di cui al comma 6, fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, nel presente articolo denominati «fondi». Gli accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale possono prevedere l'istituzione di fondi anche per settori diversi, nonché, all'interno degli stessi, la costituzione di un'apposita sezione relativa ai dirigenti. I fondi relativi ai dirigenti possono essere costituiti mediante accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti comparativamente più rappresentative, oppure come apposita sezione all'interno dei fondi interprofessionali nazionali. I fondi, previo accordo tra le parti, si possono articolare regionalmente o territorialmente e possono altresì utilizzare parte delle risorse a essi destinati per misure di formazione a favore di apprendisti e collaboratori a progetto. I fondi possono finanziare in tutto o in parte piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti. I piani aziendali, territoriali o settoriali sono stabiliti sentite le regioni e le province autonome territorialmente interessate. I progetti relativi ai piani individuali ed alle iniziative propedeutiche e connesse ai medesimi sono trasmessi alle regioni ed alle province autonome territorialmente interessate, affinché ne possano tenere conto nell'ambito delle rispettive programmazioni. Ai fondi afferiscono, secondo le disposizioni di cui al presente articolo, le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che aderiscono a ciascun fondo. Nel finanziare i piani formativi di cui al presente comma, i fondi si attengono al criterio della redistribuzione delle risorse versate dalle aziende aderenti a ciascuno di essi, ai sensi del comma 3.

2. L'attivazione dei fondi è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della conformità alle finalità di cui al comma 1 dei criteri di gestione, degli organi e delle strutture di funzionamento dei fondi medesimi e della professionalità dei gestori. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita altresì la vigilanza ed il monitoraggio sulla gestione dei fondi; in caso di irregolarità o di inadempimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può disporre la sospensione dell'operatività o il commissariamento. Entro tre anni dall'entrata a regime dei fondi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà una valutazione dei risultati conseguiti dagli stessi. Il presidente del collegio dei sindaci è nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Presso lo stesso Ministero è istituito, con decreto ministeriale, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'«Osservatorio per la formazione continua» con il compito di elaborare proposte di indirizzo attraverso la predisposizione di linee-guida e di esprimere pareri e valutazioni in ordine alle attività svolte dai fondi, anche in relazione all'applicazione delle suddette linee-guida. Tale Osservatorio è composto da due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal consigliere di parità componente la Commissione centrale per l'impiego, da quattro rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché da un rappresentante di ciascuna delle confederazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Tale Osservatorio si avvale dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL). Ai componenti dell'Osservatorio non compete alcun compenso né rimborso spese per l'attività espletata.

3. I datori di lavoro che aderiscono ai fondi effettuano il versamento del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, all'INPS, che provvede a trasferirlo, per intero, una volta dedotti i meri costi amministrativi, al fondo indicato dal datore di lavoro. L'adesione ai fondi è fissata entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetti dal 1° gennaio successivo; le successive adesioni o disdette avranno effetto dal 1° gennaio di ogni anno. L'INPS, entro il 31 gennaio di ogni anno, a decorrere dal 2005, comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai fondi la previsione, sulla base delle adesioni pervenute, del gettito del contributo integrativo, di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, relativo ai datori di lavoro aderenti ai fondi stessi nonché di quello relativo agli altri datori di lavoro, obbligati al versamento di detto contributo, destinato al Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo (FSE), di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Lo stesso Istituto provvede a disciplinare le modalità di adesione ai fondi interprofessionali e di trasferimento delle risorse agli stessi mediante acconti bimestrali nonché a fornire, tempestivamente e con regolarità, ai fondi stessi, tutte le informazioni relative alle imprese aderenti e ai contributi integrativi da esse versati. Al fine di assicurare continuità nel perseguimento delle finalità istituzionali del Fondo per la formazione professionale e per l'accesso al FSE, di cui all'art. 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, rimane fermo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 66 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

4. Nei confronti del contributo versato ai sensi del comma 3, trovano applicazione le disposizioni di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni.

5. Resta fermo per i datori di lavoro che non aderiscono ai fondi l'obbligo di versare all'INPS il contributo integrativo di cui al quarto comma dell'art. 25 della citata legge n. 845 del 1978, e successive modificazioni, secondo le modalità vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

6. Ciascun fondo è istituito, sulla base di accordi interconfederali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, alternativamente:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concessa con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

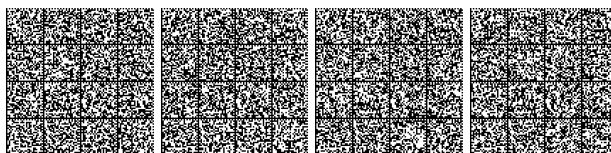
7.

8. In caso di omissione, anche parziale, del contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge n. 845 del 1978, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere il contributo omesso e le relative sanzioni, che vengono versate dall'INPS al fondo prescelto.

9. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione entro il limite massimo di lire 100 miliardi per l'anno 2001, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Le disponibilità sono ripartite su base regionale in riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, con priorità per i progetti di ristrutturazione finalizzati a conseguire i requisiti previsti per l'accreditamento delle strutture formative ai sensi dell'accordo sancito in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 18 febbraio 2000, e sue eventuali modifiche.

10. A decorrere dall'anno 2001 è stabilita al 20 per cento la quota del gettito complessivo da destinare ai fondi a valere sul terzo delle risorse derivanti dal contributo integrativo di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, destinato al Fondo di cui all'articolo medesimo. Tale quota è stabilita al 30 per cento per il 2002 e al 50 per cento per il 2003.

11. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono determinati le modalità ed i criteri di destinazione al finanziamento degli interventi di cui all'art. 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'importo aggiuntivo di lire 25 miliardi per l'anno 2001.



12. Gli importi previsti per gli anni 1999 e 2000 dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono:

a) per il 75 per cento assegnati al Fondo di cui al citato art. 25 della legge n. 845 del 1978, per finanziare, in via prioritaria, i piani formativi aziendali, territoriali o settoriali concordati tra le parti sociali;

b) per il restante 25 per cento accantonati per essere destinati ai fondi, a seguito della loro istituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini ed i criteri di attribuzione delle risorse di cui al presente comma ed al comma 10.

13. Per le annualità di cui al comma 12, l'INPS continua ad effettuare il versamento stabilito dall'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, ed il versamento stabilito dall'art. 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, al Fondo di cui al medesimo comma.

14. Nell'esecuzione di programmi o di attività, i cui oneri ricadono su fondi comunitari, gli enti pubblici di ricerca sono autorizzati a procedere ad assunzioni o ad impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata degli stessi. La presente disposizione si applica anche ai programmi o alle attività di assistenza tecnica in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

15. Gli avanzi finanziari derivanti dalla gestione delle risorse del Fondo sociale europeo, amministrate negli esercizi antecedenti la programmazione comunitaria 1989-1993 dei Fondi strutturali dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tramite la gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione istituito dall'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, possono essere destinati alla copertura di oneri derivanti dalla responsabilità sussidiaria dello Stato membro ai sensi della normativa comunitaria in materia.

16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nonché di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, di cui il 20 per cento destinato prioritariamente all'attuazione degli articoli 48 e 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

— Il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003 è il seguente:

«Art. 12. (Fondi per la formazione e l'integrazione del reddito).

1. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

2. I soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono altresì tenuti a versare ai fondi di cui al comma 4 un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Le risorse sono destinate a:

a) iniziative comuni finalizzate a garantire l'integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori;

b) iniziative comuni finalizzate a verificare l'utilizzo della somministrazione di lavoro e la sua efficacia anche in termini di promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti;

c) iniziative per l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati anche in regime di accreditamento con le regioni;

d) per la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

3. Gli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale ovvero, in mancanza, dai fondi di cui al comma 4.

4. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono rimessi a un fondo bilaterale appositamente costituito, anche nell'ente bilaterale, dalle parti stipulanti il contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro:

a) come soggetto giuridico di natura associativa ai sensi dell'art. 36 del codice civile;

b) come soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi dell'art. 12 del codice civile con procedimento per il riconoscimento rientrante nelle competenze del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13.

5. I fondi di cui al comma 4 sono attivati a seguito di autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa verifica della congruità, rispetto alle finalità istituzionali previste ai commi 1 e 2, dei criteri di gestione e delle strutture di funzionamento del fondo stesso, con particolare riferimento alla sostenibilità finanziaria complessiva del sistema. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali esercita la vigilanza sulla gestione dei fondi e approva, entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, il documento contenente le regole stabilite dal fondo per il versamento dei contributi e per la gestione, il controllo, la rendicontazione e il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2. Decorso inutilmente tale termine, il documento si intende approvato.

6. Restano in ogni caso salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

7. I contributi versati ai sensi dei commi 1 e 2 si intendono soggetti alla disciplina di cui all'art. 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196.

8. In caso di omissione, anche parziale, dei contributi di cui ai commi 1 e 2, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al fondo di cui al comma 4, oltre al contributo omesso, gli interessi nella misura prevista dal tasso indicato all'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2005, più il 5 per cento, nonché una sanzione amministrativa di importo pari al contributo omesso.

8-bis. In caso di mancato rispetto delle regole contenute nel documento di cui al comma 5, il fondo nega il finanziamento delle attività formative oppure procede al recupero totale o parziale dei finanziamenti già concessi. Le relative somme restano a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione per ulteriori iniziative formative. Nei casi più gravi, individuati dalla predetta disciplina e previa segnalazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si procede ad una definitiva riduzione delle somme a disposizione dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro in misura corrispondente al valore del progetto formativo inizialmente presentato o al valore del progetto formativo rendicontato e finanziato. Tali somme sono destinate al fondo di cui al comma 4.

9. Trascorsi dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio decreto, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale può ridurre i contributi di cui ai commi 1 e 2 in relazione alla loro congruità con le finalità dei relativi fondi.

9-bis. Gli interventi di cui al presente articolo trovano applicazione con esclusivo riferimento ai lavoratori assunti per prestazioni di lavoro in somministrazione.

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 2. (Definizioni).

1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «somministrazione di lavoro»: la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine, ai sensi dell'art. 20;



b) «intermediazione»: l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo;

c) «ricerca e selezione del personale»: l'attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima, su specifico incarico della stessa, e comprensiva di: analisi del contesto organizzativo dell'organizzazione committente; individuazione e definizione delle esigenze della stessa; definizione del profilo di competenze e di capacità della candidatura ideale; pianificazione e realizzazione del programma di ricerca delle candidature attraverso una pluralità di canali di reclutamento; valutazione delle candidature individuate attraverso appropriati strumenti selettivi; formazione della rosa di candidature maggiormente idonee; progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo; assistenza nella fase di inserimento dei candidati; verifica e valutazione dell'inserimento e del potenziale dei candidati;

d) «supporto alla ricollocazione professionale»: l'attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati, attraverso la preparazione, la formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della persona e l'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;

e) «autorizzazione»: provvedimento mediante il quale lo Stato abilita operatori, pubblici e privati, di seguito denominati «agenzie per il lavoro», allo svolgimento delle attività di cui alle lettere da a) a d);

f) «accreditamento»: provvedimento mediante il quale le regioni riconoscono a un operatore, pubblico o privato, l'idoneità a erogare i servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche, nonché la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato del lavoro con particolare riferimento ai servizi di incontro fra domanda e offerta;

g) «borsa continua del lavoro»: sistema aperto di incontro domanda-offerta di lavoro finalizzato, in coerenza con gli indirizzi comunitari, a favorire la maggior efficienza e trasparenza del mercato del lavoro, all'interno del quale cittadini, lavoratori, disoccupati, persone in cerca di un lavoro, soggetti autorizzati o accreditati e datori di lavoro possono decidere di incontrarsi in maniera libera e dove i servizi sono liberamente scelti dall'utente;

h) «enti bilaterali»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso: la promozione di una occupazione regolare e di qualità; l'intermediazione nell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda; la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione dei soggetti più svantaggiati; la gestione mutualistica di fondi per la formazione e l'integrazione del reddito; la certificazione dei contratti di lavoro e di regolarità o congruità contributiva; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;

i) «libretto formativo del cittadino»: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate;

j) «lavoratore»: qualsiasi persona che lavora o che è in cerca di un lavoro;

k) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'art. 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 del 12 dicembre 2002 della Commissione relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

l) «divisioni operative»: soggetti polifunzionali gestiti con strumenti di contabilità analitica, tali da consentire di conoscere tutti i dati economico-gestionali specifici in relazione a ogni attività;

m) «associazioni di datori e prestatori di lavoro»: organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.»

— Il testo dell'art. 2118 del Codice civile è il seguente:

«Art. 2118 (*Recesso dal contratto a tempo indeterminato*). — Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.»

— Il testo dell'art. 20, comma 3, del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è il seguente:

«Art. 20 (*Condizioni di liceità*). — 1. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso da ogni soggetto, di seguito denominato utilizzatore, che si rivolga ad altro soggetto, di seguito denominato somministratore, a ciò autorizzato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5.

2. Per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. Nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro.

3. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso a termine o a tempo indeterminato. La somministrazione di lavoro a tempo indeterminato è ammessa:

a) per servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) per servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) per servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) per la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) per attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) per attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) per la gestione di call - center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

h) per costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa;

i) in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;

i-bis) in tutti i settori produttivi, pubblici e privati, per l'esecuzione di servizi di cura e assistenza alla persona e di sostegno alla famiglia.



4. La somministrazione di lavoro a tempo determinato è ammessa a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore. La individuazione, anche in misura non uniforme, di limiti quantitativi di utilizzazione della somministrazione a tempo determinato è affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi in conformità alla disciplina di cui all'art. 10 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368.

5. Il contratto di somministrazione di lavoro è vietato:

a) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

b) salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, a meno che tale contratto sia stipulato per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti ovvero sia concluso ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Salva diversa disposizione degli accordi sindacali, il divieto opera altresì presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione;

c) da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche.

5-bis. Qualora il contratto di somministrazione preveda l'utilizzo di lavoratori assunti dal somministratore ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non operano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori in mobilità ai sensi del presente comma si applica il citato art. 8, comma 2, della legge n. 223 del 1991.

— Il testo dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985 n. 443 (Legge - quadro per l'artigianato), è il seguente:

«Art. 4 (*Limiti dimensionali*). — L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;

6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.»

Note all'art. 3:

— Il testo del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4 novembre 2005, n. 257, S.O.

Note all'art. 4:

— Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 5:

— Il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), è il seguente:

«Art. 69 (*Istruzione e formazione tecnica superiore*).

1. Per riquilibrare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale.»



— Il testo dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 (Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori), è il seguente:

«Art. 7 (Standard di percorso). — 1. Gli ITS realizzano percorsi finalizzati al conseguimento di diplomi di tecnico superiore relativi alle figure adottate con il decreto di cui all'art. 4, comma 3, allo scopo di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento alle seguenti aree tecnologiche:

1. efficienza energetica;
2. mobilità sostenibile;
3. nuove tecnologie della vita;
4. nuove tecnologie per il made in Italy;
5. tecnologie innovative per i beni e le attività culturali;
6. tecnologie della informazione e della comunicazione.

2. Ferme restando le caratteristiche dei percorsi di cui all'art. 4, per il conseguimento del diploma di tecnico superiore di cui al comma 1, i percorsi hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore; per particolari figure, tali percorsi possono avere anche una durata superiore, nel limite massimo di sei semestri, sempreché previsto dal decreto di cui al comma 1.

3. I giovani e gli adulti accedono ai percorsi realizzati dagli ITS con il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore.»

— Per i riferimenti al testo del citato decreto legislativo n. 226 del 2005, si veda nelle note all'art. 3.

Note all'art. 7:

— Per il testo degli articoli 13 e 14 del citato decreto legislativo n. 124 del 2004, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è il seguente:

«Art. 17 (*Obbligo del rapporto*). — Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto.

Deve essere presentato al prefetto il rapporto relativo alle violazioni previste dal testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, dal testo unico per la tutela delle strade, approvato con R.D. 8 dicembre 1933, n. 1740, e dalla L. 20 giugno 1935, n. 1349, sui servizi di trasporto merci.

Nelle materie di competenza delle regioni e negli altri casi, per le funzioni amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale competente.

Per le violazioni dei regolamenti provinciali e comunali il rapporto è presentato, rispettivamente, al presidente della giunta provinciale o al sindaco.

L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è stata commessa la violazione.

Il funzionario o l'agente che ha proceduto al sequestro previsto dall'art. 13 deve immediatamente informare l'autorità amministrativa competente a norma dei precedenti commi, inviandole il processo verbale di sequestro.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro centottanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, in sostituzione del D.P.R. 13 maggio 1976, n. 407, saranno indicati gli uffici periferici dei singoli Ministeri, previsti nel primo comma, anche per i casi in cui leggi precedenti abbiano regolato diversamente la competenza.

Con il decreto indicato nel comma precedente saranno stabilite le modalità relative alla esecuzione del sequestro previsto dall'art. 13, al trasporto ed alla consegna delle cose sequestrate, alla custodia ed alla eventuale alienazione o distruzione delle stesse; sarà altresì stabilita la destinazione delle cose confiscate. Le regioni, per le materie di loro competenza, provvederanno con legge nel termine previsto dal comma precedente.»

— Il testo della legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1966, n. 195.

— Per il testo degli articoli 25, comma 9, e 8, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 2, comma 1 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), è il seguente:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

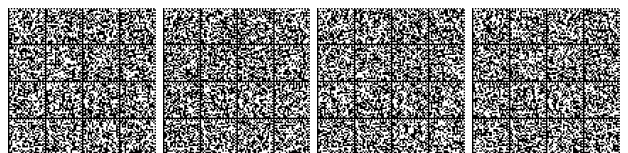
3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno.»

— Il testo dell'art. 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), è il seguente:

«1180. All'art. 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.



2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la comunicazione di cui al comma 2 può essere effettuata entro cinque giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione, la data di inizio della prestazione, le generalità del lavoratore e del datore di lavoro".

1181. L'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, è abrogato.

1182. Fino alla effettiva operatività delle modalità di trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni obbligatorie di cui al decreto previsto dall'art. 4-bis, comma 7, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati del settore marittimo.

1183. Al comma 5 dell'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) trasferimento del lavoratore;

e-ter) distacco del lavoratore;

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".

1184. All'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, il comma 6 è sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo.

6-bis. All'art. 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici resi disponibili dai servizi competenti presso i quali è ubicata la sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le modalità e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente comma".

1185. È abrogato l'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.».

11G0209

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Viggianello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Viggianello (Potenza);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da nove consiglieri sui sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Viggianello (Potenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luca Rotondi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2011

NAPOLITANO

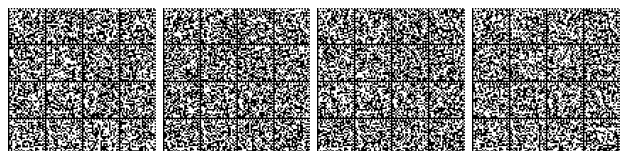
MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Viggianello (Potenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 11 agosto 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.



Pertanto, il prefetto di Potenza ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 12 agosto 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Viggianello (Potenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luca Rotondi.

Roma, 9 settembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12755

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
19 settembre 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Sapri e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Sapri (Salerno);

Viste le dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri su sedici assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sapri (Salerno) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Vincenzo Amendola è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 settembre 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al sig. Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Sapri (Salerno), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 e 28 maggio 2007 e composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri con atto unico acquisito al protocollo dell'ente in data 16 agosto 2011, hanno determinato l'ipotesi dissolutiva dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera b), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Salerno ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 agosto 2011, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sapri (Salerno) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Vincenzo Amendola.

Roma, 9 settembre 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A12756



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 2011.

Tabella A - Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2003, n. 385 recante il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante misure di razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, ed in particolare, l'articolo 39 octies, il quale stabilisce:

nel comma 1, le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

nel comma 4, che l'importo di base di cui al comma 3 costituisce, nella misura del centoquindici per cento, l'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico inferiore a quello delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

nel comma 5, le modalità di calcolo dell'accisa dovuta per le sigarette aventi un prezzo di vendita al pubblico superiore a quello della classe di prezzo più richiesta;

e l'articolo 39 septies in base al quale l'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura del 10 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati;

Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, con il quale l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto di cui al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è stabilita nella misura del 21 per cento della base imponibile dell'operazione;

Visto il decreto direttoriale 16 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 settembre 2011, che fissa nell'allegata tabella A, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette a decorrere dal 17 settembre 2011;

Considerato che, in base ai dati risultanti dalle vendite registrate dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sull'intero territorio nazionale per le sigarette, nel terzo trimestre dell'anno 2011, la classe di prezzo più richiesta è risultata pari ad euro 200,00 per chilogrammo convenzionale, e nell'anno 2010 il prezzo medio ponderato, con troncamento dei decimali, è risultato pari a euro 205,00 il chilogrammo convenzionale;

Decreta

Art. 1.

1. Nella tabella A - sigarette allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto direttoriale 16 settembre 2011, è fissata la ripartizione, per chilogrammo convenzionale, dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, che si applica a decorrere dal 1° ottobre 2011, è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 126



ALLEGATO

TABELLA A				
SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
0,57	18,60	32,28	134,55	186,00
1,30	18,70	32,45	134,55	187,00
1,66	18,75	32,54	134,55	187,50
2,02	18,80	32,63	134,55	188,00
2,75	18,90	32,80	134,55	189,00
3,47	19,00	32,98	134,55	190,00
4,20	19,10	33,15	134,55	191,00
4,93	19,20	33,32	134,55	192,00
5,29	19,25	33,41	134,55	192,50
5,65	19,30	33,50	134,55	193,00
6,38	19,40	33,67	134,55	194,00
7,11	19,50	33,84	134,55	195,00
7,83	19,60	34,02	134,55	196,00
8,56	19,70	34,19	134,55	197,00
8,92	19,75	34,28	134,55	197,50
9,29	19,80	34,36	134,55	198,00
10,01	19,90	34,54	134,55	199,00
28,29	20,00	34,71	117,00	200,00
28,47	20,10	34,88	117,55	201,00
28,65	20,20	35,06	118,09	202,00
28,74	20,25	35,14	118,37	202,50
28,83	20,30	35,23	118,64	203,00
29,02	20,40	35,40	119,18	204,00
29,19	20,50	35,58	119,73	205,00
29,37	20,60	35,75	120,28	206,00
29,55	20,70	35,93	120,82	207,00
29,64	20,75	36,01	121,10	207,50
29,73	20,80	36,10	121,37	208,00
29,91	20,90	36,27	121,92	209,00
30,09	21,00	36,45	122,46	210,00
30,27	21,10	36,62	123,01	211,00
30,46	21,20	36,79	123,55	212,00
30,54	21,25	36,88	123,83	212,50
30,63	21,30	36,97	124,10	213,00
30,81	21,40	37,14	124,65	214,00
31,00	21,50	37,31	125,19	215,00
31,17	21,60	37,49	125,74	216,00
31,35	21,70	37,66	126,29	217,00
31,44	21,75	37,75	126,56	217,50
31,54	21,80	37,83	126,83	218,00
31,71	21,90	38,01	127,38	219,00
31,90	22,00	38,18	127,92	220,00
32,07	22,10	38,36	128,47	221,00



TABELLA A				
SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
32,25	22,20	38,53	129,02	222,00
32,34	22,25	38,62	129,29	222,50
32,44	22,30	38,70	129,56	223,00
32,61	22,40	38,88	130,11	224,00
32,79	22,50	39,05	130,66	225,00
32,98	22,60	39,22	131,20	226,00
33,15	22,70	39,40	131,75	227,00
33,25	22,75	39,48	132,02	227,50
33,34	22,80	39,57	132,29	228,00
33,52	22,90	39,74	132,84	229,00
33,69	23,00	39,92	133,39	230,00
33,88	23,10	40,09	133,93	231,00
34,06	23,20	40,26	134,48	232,00
34,15	23,25	40,35	134,75	232,50
34,23	23,30	40,44	135,03	233,00
34,42	23,40	40,61	135,57	234,00
34,59	23,50	40,79	136,12	235,00
34,78	23,60	40,96	136,66	236,00
34,96	23,70	41,13	137,21	237,00
35,05	23,75	41,22	137,48	237,50
35,13	23,80	41,31	137,76	238,00
35,32	23,90	41,48	138,30	239,00
35,50	24,00	41,65	138,85	240,00
35,67	24,10	41,83	139,40	241,00
35,86	24,20	42,00	139,94	242,00
35,95	24,25	42,09	140,21	242,50
36,04	24,30	42,17	140,49	243,00
36,22	24,40	42,35	141,03	244,00
36,40	24,50	42,52	141,58	245,00
36,58	24,60	42,69	142,13	246,00
36,76	24,70	42,87	142,67	247,00
36,85	24,75	42,95	142,95	247,50
36,94	24,80	43,04	143,22	248,00
37,13	24,90	43,21	143,76	249,00
37,30	25,00	43,39	144,31	250,00
37,48	25,10	43,56	144,86	251,00
37,66	25,20	43,74	145,40	252,00
37,84	25,30	43,91	145,95	253,00
38,02	25,40	44,08	146,50	254,00
38,20	25,50	44,26	147,04	255,00
38,38	25,60	44,43	147,59	256,00
38,57	25,70	44,60	148,13	257,00
38,74	25,80	44,78	148,68	258,00



TABELLA A				
SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
38,92	25,90	44,95	149,23	259,00
39,11	26,00	45,12	149,77	260,00
39,28	26,10	45,30	150,32	261,00
39,46	26,20	45,47	150,87	262,00
39,65	26,30	45,64	151,41	263,00
39,82	26,40	45,82	151,96	264,00
40,01	26,50	45,99	152,50	265,00
40,18	26,60	46,17	153,05	266,00
40,36	26,70	46,34	153,60	267,00
40,55	26,80	46,51	154,14	268,00
40,72	26,90	46,69	154,69	269,00
40,90	27,00	46,86	155,24	270,00
41,09	27,10	47,03	155,78	271,00
41,26	27,20	47,21	156,33	272,00
41,45	27,30	47,38	156,87	273,00
41,63	27,40	47,55	157,42	274,00
41,80	27,50	47,73	157,97	275,00
41,99	27,60	47,90	158,51	276,00
42,17	27,70	48,07	159,06	277,00
42,34	27,80	48,25	159,61	278,00
42,53	27,90	48,42	160,15	279,00
42,70	28,00	48,60	160,70	280,00
42,89	28,10	48,77	161,24	281,00
43,07	28,20	48,94	161,79	282,00
43,24	28,30	49,12	162,34	283,00
43,43	28,40	49,29	162,88	284,00
43,61	28,50	49,46	163,43	285,00
43,79	28,60	49,64	163,97	286,00
43,97	28,70	49,81	164,52	287,00
44,15	28,80	49,98	165,07	288,00
44,33	28,90	50,16	165,61	289,00
44,51	29,00	50,33	166,16	290,00
44,69	29,10	50,50	166,71	291,00
44,87	29,20	50,68	167,25	292,00
45,05	29,30	50,85	167,80	293,00
45,24	29,40	51,02	168,34	294,00
45,41	29,50	51,20	168,89	295,00
45,59	29,60	51,37	169,44	296,00
45,77	29,70	51,55	169,98	297,00
45,95	29,80	51,72	170,53	298,00
46,13	29,90	51,89	171,08	299,00
46,31	30,00	52,07	171,62	300,00
46,49	30,10	52,24	172,17	301,00



TABELLA A				
SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
46,68	30,20	52,41	172,71	302,00
46,85	30,30	52,59	173,26	303,00
47,03	30,40	52,76	173,81	304,00
47,22	30,50	52,93	174,35	305,00
47,39	30,60	53,11	174,90	306,00
47,57	30,70	53,28	175,45	307,00
47,76	30,80	53,45	175,99	308,00
47,93	30,90	53,63	176,54	309,00
48,12	31,00	53,80	177,08	310,00
48,29	31,10	53,98	177,63	311,00
48,47	31,20	54,15	178,18	312,00
48,66	31,30	54,32	178,72	313,00
48,83	31,40	54,50	179,27	314,00
49,01	31,50	54,67	179,82	315,00
49,20	31,60	54,84	180,36	316,00
49,37	31,70	55,02	180,91	317,00
49,56	31,80	55,19	181,45	318,00
49,74	31,90	55,36	182,00	319,00
49,91	32,00	55,54	182,55	320,00
50,10	32,10	55,71	183,09	321,00
50,28	32,20	55,88	183,64	322,00
50,45	32,30	56,06	184,19	323,00
50,64	32,40	56,23	184,73	324,00
50,82	32,50	56,40	185,28	325,00
51,00	32,60	56,58	185,82	326,00
51,18	32,70	56,75	186,37	327,00
51,35	32,80	56,93	186,92	328,00
51,54	32,90	57,10	187,46	329,00
51,72	33,00	57,27	188,01	330,00
51,90	33,10	57,45	188,55	331,00
52,08	33,20	57,62	189,10	332,00
52,26	33,30	57,79	189,65	333,00
52,44	33,40	57,97	190,19	334,00
52,62	33,50	58,14	190,74	335,00
52,80	33,60	58,31	191,29	336,00
52,98	33,70	58,49	191,83	337,00
53,16	33,80	58,66	192,38	338,00
53,35	33,90	58,83	192,92	339,00
53,52	34,00	59,01	193,47	340,00
53,70	34,10	59,18	194,02	341,00
53,88	34,20	59,36	194,56	342,00
54,06	34,30	59,53	195,11	343,00
54,24	34,40	59,70	195,66	344,00



TABELLA A				
SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
54,42	34,50	59,88	196,20	345,00
54,60	34,60	60,05	196,75	346,00
54,79	34,70	60,22	197,29	347,00
54,96	34,80	60,40	197,84	348,00
55,14	34,90	60,57	198,39	349,00
55,33	35,00	60,74	198,93	350,00
55,50	35,10	60,92	199,48	351,00
55,68	35,20	61,09	200,03	352,00
55,87	35,30	61,26	200,57	353,00
56,04	35,40	61,44	201,12	354,00
56,23	35,50	61,61	201,66	355,00
56,40	35,60	61,79	202,21	356,00
56,58	35,70	61,96	202,76	357,00
56,77	35,80	62,13	203,30	358,00
56,94	35,90	62,31	203,85	359,00
57,12	36,00	62,48	204,40	360,00
57,31	36,10	62,65	204,94	361,00
57,48	36,20	62,83	205,49	362,00
57,67	36,30	63,00	206,03	363,00
57,85	36,40	63,17	206,58	364,00
58,02	36,50	63,35	207,13	365,00
58,21	36,60	63,52	207,67	366,00
58,39	36,70	63,69	208,22	367,00
58,57	36,80	63,87	208,76	368,00
58,75	36,90	64,04	209,31	369,00
58,93	37,00	64,21	209,86	370,00
59,11	37,10	64,39	210,40	371,00
59,29	37,20	64,56	210,95	372,00
59,46	37,30	64,74	211,50	373,00
59,65	37,40	64,91	212,04	374,00
59,83	37,50	65,08	212,59	375,00
60,01	37,60	65,26	213,13	376,00
60,19	37,70	65,43	213,68	377,00
60,37	37,80	65,60	214,23	378,00
60,55	37,90	65,78	214,77	379,00
60,73	38,00	65,95	215,32	380,00
60,91	38,10	66,12	215,87	381,00
61,09	38,20	66,30	216,41	382,00
61,27	38,30	66,47	216,96	383,00
61,46	38,40	66,64	217,50	384,00
61,63	38,50	66,82	218,05	385,00
61,81	38,60	66,99	218,60	386,00
61,99	38,70	67,17	219,14	387,00



TABELLA A				
SIGARETTE				
di cui all'articolo 39 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni				
€				
QUOTA AL FORNITORE	AGGIO AL RIVENDITORE	IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	ACCISA	PREZZO DI VENDITA AL PUBBLICO
62,17	38,80	67,34	219,69	388,00
62,35	38,90	67,51	220,24	389,00
62,53	39,00	67,69	220,78	390,00
62,71	39,10	67,86	221,33	391,00
62,90	39,20	68,03	221,87	392,00
63,07	39,30	68,21	222,42	393,00
63,25	39,40	68,38	222,97	394,00
63,44	39,50	68,55	223,51	395,00
63,61	39,60	68,73	224,06	396,00
82,35	50,00	86,78	280,87	500,00
226,54	130,00	225,62	717,84	1.300,00

(*) Per prezzi inferiori a €.186,00 per Kg. convenzionale la quota fornitore è negativa.

11A13366

DECRETO 30 settembre 2011.

Indizione della lotteria ad estrazione istantanea denominata "Magic Roulette".

IL DIRETTORE GENERALE
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n.1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990 n. 62 che autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n.183;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;

Vista la Convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l'esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;

Visto il piano marketing annuale presentato dal concessionario per la gestione delle lotterie ad estrazione istantanea che comprende l'indizione di una lotteria della specie;

Considerato che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha approvato il piano presentato;

Ritenuto, pertanto, di indire la lotteria nazionale ad estrazione istantanea, prevista nel piano succitato, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/90 e dell'art.3 del Regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

È indetta, dal 10 ottobre 2011, la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Magic roulette».

Art. 2.

Prezzo

1. Il prezzo di ciascun biglietto è di euro 2,00.

Art. 3.

Lotti

1. Il primo lotto di biglietti è fissato nel numero complessivo di n. 48.000.000



2. Potrà essere previsto un incremento massimo del 2% sul quantitativo predetto per esigenze connesse alle procedure produttive.

3. Qualora, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, potranno essere prodotti ulteriori lotti di biglietti in misura proporzionale ai quantitativi predetti.

Art. 4.

Massa premi

1. La massa premi corrispondente al quantitativo di 48.000.000 biglietti ammonta ad € 61.320.000,00.

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 deve essere assicurato il corrispondente e proporzionale incremento della massa premi di cui al comma 1.

Art. 5.

Struttura premi

1. La struttura premi corrispondente al quantitativo di 48.000.000 biglietti è così composta:

Numero premi	Importo dei premi in euro
10	100.000,00
100	1.000,00
600	500,00
400	200,00
20.100	100,00
62.200	50,00
217.500	20,00
797.000	10,00
4.544.000	5,00
9.840.000	2,00

2. Nel caso di incremento della produzione di cui all'art. 3 e corrispondente aumento della massa premi, quest'ultima sarà ripartita proporzionalmente nelle fasce di premio sopraindicate.

Art. 6.

Biglietti

1. Il lay.out del biglietto, unico e non modificabile, è visionabile sui siti: www.aams.gov.it e www.grattaevinci.com.

2. È vietata qualunque riproduzione del biglietto da parte di soggetti non autorizzati.

3. Ciascun biglietto dovrà essere dotato di codici di validazione, coperti dalla patina da grattare, da utilizzare per accertare se il biglietto presentato all'incasso risulti o meno vincente e l'eventuale entità del premio spettante, nonché per la ricostruzione informatica del biglietto, ove necessaria.

Art. 7.

Meccanica di gioco

1. Si devono scoprire «I tuoi numeri», i «Numeri vincenti» ed il «Bonus». Se si trova una o più volte uno o più «Numeri vincenti» ne «I tuoi numeri» si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti. Se ne «I tuoi numeri» si trova il numero celato dal «Bonus» si vincono tutti i premi dell'area di gioco.

2.. Qualora sul biglietto si rilevino più premi la vincita è data dalla somma complessiva dei premi vinti.

Art. 8.

Pagamento delle vincite

1. Per ottenere il pagamento della vincita i biglietti presentati devono essere: originali, integri, non contraffatti o manomessi in nessuna parte, completi ed emessi da Lotterie Nazionali S.r.l. I biglietti devono risultare vincenti secondo la procedura di validazione da parte del sistema informatico di Lotterie Nazionali S.r.l., comunicata all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Inoltre i biglietti non devono essere stati annullati con provvedimento dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei casi previsti.

2. La modalità di pagamento delle vincite differisce in base alla fascia di premio.

Il pagamento dei premi fino ad euro 500,00 viene effettuato, dietro presentazione del biglietto e previa validazione dello stesso, da un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita.

Il pagamento dei premi da euro 501,00 fino ad euro 10.000,00 deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto, presso un qualsiasi punto vendita della rete esclusiva del concessionario. In tale sede verrà effettuata la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione del pagamento della vincita che avverrà secondo la modalità prescelta dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico bancario o postale. Il biglietto validato verrà ritirato dal punto vendita che rilascerà al giocatore apposita ricevuta emessa dal sistema informatico del concessionario.

Il pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve essere richiesto, indicando la modalità di pagamento prescelta (assegno circolare, bonifico bancario o postale):

presentando il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore, presso l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. Viale del Campo Boario 56/D – 00154 Roma. Nel caso di presentazione diretta l'Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. provvede a rilasciare al giocatore apposita ricevuta;

presentando il biglietto presso uno sportello della banca concessionaria di Lotterie Nazionali S.r.l., attualmente individuata in Intesa Sanpaolo. In tal caso la banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro a Lotterie Nazionali S.r.l., rilasciando al giocatore apposita ricevuta.



La richiesta di pagamento delle vincite, di qualsiasi importo, e la presentazione dei biglietti deve avvenire entro il termine decadenziale di cui al successivo articolo 9.

Art. 9.

Disposizioni finali

1. Con decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria. Da tale data decorrerà il termine decadenziale di quarantacinque giorni per il reclamo dei premi, secondo le modalità di cui al precedente articolo 8.

2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 30 settembre 2011

Il direttore generale: FERRARA

Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 124

11A13290

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ORDINANZA 1° agosto 2011.

Calendario scolastico nazionale per l'anno 2011/2012.
(Ordinanza n. 68).

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto l'art. 74, comma 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, determina, con propria ordinanza, il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività e degli esami.»

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che delega alle Regioni la determinazione del calendario scolastico a far tempo dall'anno scolastico 2002/2003;

Ritenuto che, ferma restando la delega sopra richiamata, è propria del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca la competenza relativa:

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data della prova scritta, a carattere nazionale, compresa nell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione (prova di cui all'articolo 11, comma 4-ter del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59);

alla determinazione, per l'intero territorio nazionale, della data di inizio (prima prova) dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;

alla determinazione del calendario delle festività a rilevanza nazionale;

Visto l'art. 74, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per il quale «Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità»;

Vista l'ordinanza ministeriale 25 giugno 2010, n. 53 («Calendario scolastico nazionale per l'anno 2010/2011»), in particolare l'art. 4, concernente l'effettuazione di sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte;

Visto l'art. 184, commi 2 e 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, per i quali «L'esame di licenza media si sostiene in un'unica sessione con possibilità di prove suppletive per i candidati assenti per gravi e comprovati motivi. Le prove suppletive devono concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo»;

Visto l'articolo 7, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997, n. 455 («Educazione in età adulta - Istruzione e formazione»), per il quale «Le prove d'esame, per coloro per i quali è previsto all'interno del patto formativo il conseguimento del titolo di licenza media, vengono predisposte al termine delle attività, anche in periodi non coincidenti con quelli dei corsi ordinari in relazione a specifici progetti finalizzati»;

Considerato che è ancora in atto la ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Centri per l'istruzione degli adulti, appare opportuno soprassedere, anche per l'anno scolastico 2011/2012, alla somministrazione da parte dell'INVALSI della prova nazionale per gli studenti iscritti e frequentanti tali Centri;

Attesa l'esigenza di procedere agli adempimenti sopra menzionati per l'anno scolastico 2011/2012;

Acquisito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione espresso nell'adunanza del 19 luglio 2011;

Ritenuto di accogliere il citato parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, formulato nell'adunanza del 19 luglio 2011.

Ordina:

Art. 1.

La prova scritta, a carattere nazionale, nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge, per l'anno scolastico 2011/2012, per l'intero territorio nazionale ed in sessione ordinaria il giorno 18 giugno 2012, con inizio alle ore 8.30; in prima e seconda sessione suppletiva potrà essere espletata il giorno 25 giugno ed il giorno 3 settembre, con inizio alle ore 8.30.

Art. 2.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione per gli studenti iscritti e frequentanti i Centri per l'istruzione degli adulti (Centri Territoriali Permanenti) può essere effettuato in un'unica sessione speciale, nel mese di gennaio 2012, in data da definirsi da parte dei singoli Centri, con esonero dalla somministrazione della prova nazionale da parte dell'INVALSI.



Art. 3.

L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2011/2012 ha inizio, per l'intero territorio nazionale, con la prima prova scritta, il giorno 20 giugno 2012 alle ore 8.30.

La prima prova scritta suppletiva verrà svolta il giorno 4 luglio 2012, alle ore 8.30.

Art. 4.

Sessioni speciali di esami di qualifica professionale e di licenza di maestro d'arte possono essere effettuate anche nel corso dell'anno scolastico. Ciò al fine di venire incontro, nella misura più ampia e partecipata, alle esigenze di coloro che, in età adulta, intendano conseguire i rispettivi titoli di studio. L'individuazione delle date nelle quali tenere tali sessioni di esami è rimessa alle determinazioni organizzative delle singole istituzioni scolastiche, statali e paritarie. Ciascuna Istituzione scolastica può effettuare una sola sessione speciale di esami per l'anno scolastico.

Art. 5.

Il calendario delle festività, in conformità alle disposizioni vigenti, relative all'anno scolastico 2011/2012, è il seguente:

- tutte le domeniche;
- il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
- l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
- il 25 dicembre, Natale;
- il 26 dicembre;
- il 1° gennaio, Capodanno;
- il 6 gennaio, Epifania;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
- il 1° maggio, festa del Lavoro;
- il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
- la festa del Santo Patrono.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei Conti per la registrazione.

Roma, 1° agosto 2011

Il Ministro: GELMINI

Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 16

DECRETO 28 luglio 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Silvia Tallini delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER
L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; ; il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Silvia Tallini;

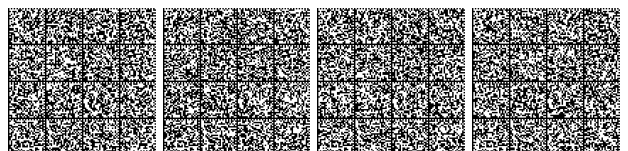
Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Vista l'omologazione della laurea italiana sotto indicata al corrispondente titolo spagnolo di «Licenciada en Filología Inglesa», rilasciato dal Ministerio de Educación spagnolo in data 9 agosto 2011 previo superamento di esami complementari;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata è esentata dall'obbligo di documentare la conoscenza della lingua italiana, ai sensi della c.m. n. 81 del 23 settembre 2010, in quanto ha conseguito la formazione primaria, secondaria e post-secondaria italiana;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;



Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 22 luglio 2011, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi del comma VI, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale costituito da:

diploma di istruzione post secondario «Certificato di laurea di dottore in lingue e letterature straniere» conseguito il 27 maggio 2003 presso la la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata»;

titolo di abilitazione all'insegnamento «Certificado de Aptitud Pedagógica» rilasciato in data 22 dicembre 2009 da Instituto Ciencias de la Educacion, Universidad de Murcia (Spagna);

posseduto dalla cittadina italiana prof.ssa Silvia Tallini, nata a Roma il 23 marzo 1974, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso e/o abilitazione:

45/A Inglese - lingua straniera;

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 luglio 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A12749

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Kuriakose Remya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Kuriakose Remya ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;



Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery conseguito nell'anno 2009 presso la «Vijaya School of Nursing» di Hyderabad (India) dalla sig.ra Kuriakose Remya, nata a Ponkunnam, Kerala (India) il giorno 30 settembre 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Kuriakose Remya è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12631

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stoica Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stoica Mihaela nata a Focsani (Romania) il 2 luglio 1988 chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 17 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Focsani nell'anno 2010, dalla sig.ra Stoica Mihaela nata a Focsani (Romania) il 2 luglio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

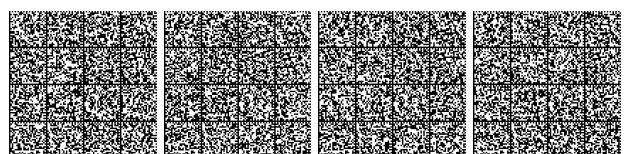
La sig.ra Stoica Mihaela è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12632



DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ion Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ion Veronica, nata a Calarasi (Romania) il 19 maggio 1988, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'agosto del 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 28 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Calarasi nell'agosto del 2010, dalla sig.ra Ion Veronica, nata a Calarasi (Romania) il 19 maggio 1988, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ion Veronica è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12633

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Ivan Maria Simona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la sig.ra Ivan Maria Simona, nata a Iasi (Romania) il 20 agosto 1986, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala conseguito in Romania presso l'Università di medicina e di farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - facoltà di medicina nel settembre del 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;



Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 3 marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al titolo III, capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di Licenta in asistenta medicala generala, in domeniul Sanatate, programul de studii/specializarea Asistenta medicala generala conseguito in Romania presso l'Università di medicina e di farmacia «Gr. T. Popa» di Iasi - facoltà di medicina nel settembre del 2008, dalla sig.ra Ivan Maria Simona, nata a Iasi (Romania) il 20 agosto 1986, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Ivan Maria Simona è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

DECRETO 20 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Rosario Mary Cecile, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE

DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del decreto legislativo n. 206 del 2007;

Vista la domanda con la quale la sig.ra Rosario Mary Cecile ha chiesto il riconoscimento del titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il nome di R. Mary Cecile;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2002, «Autorizzazione alle regioni a compiere gli atti istruttori per il riconoscimento dei titoli abilitanti dell'area sanitaria conseguiti in Paesi extracomunitari ai sensi dell'art. 1, comma 10-ter, del decreto-legge 12 novembre 2001, n. 402, convertito in legge dall'art. 1 della legge 8 gennaio 2002, n. 1» e successive modificazioni;

Vista l'istruttoria compiuta dalla regione Liguria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;



Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Il titolo di «General Nursing and Midwifery» conseguito nell'anno 2006 presso la «Muralikrishna School of Nursing» di Nellore (India) dalla sig.ra Rosario Mary Cecile, nata a Tiruppatur, Tamil Nadu (India) il giorno 22 novembre 1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

1. La sig.ra Rosario Mary Cecile è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A12753

DECRETO 21 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Stamatoiu Florentina Amelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Stamatoiu Florentina Amelia, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale «Carol Davila» di Tirgu-Jiu nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale «Carol Davila» di Tirgu-Jiu nell'anno 1996 dalla sig.ra Stamatoiu Florentina Amelia, nata a Tirgu-Jiu (Romania) il 20 marzo 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Stamatoiu Florentina Amelia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.



Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A13081

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 settembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.a. (Decreto n. 61677).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 16 giugno 2011, relativo alla società Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Piemonte (25 luglio 2011) e Abruzzo, presente in sede di accordo, che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.a.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 18 giugno 2011 al 31 dicembre 2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 16 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 206 lavoratori della società Sitindustrie Tubes & Pipes S.p.a., dipendenti presso le sedi di:

Valduggia (Vercelli) - 42 lavoratori;

Prato Sesia (Novara) - 82 lavoratori;

Sulmona (Aquila) - 82 lavoratori,

così suddivisi:

per il periodo dal 18 giugno 2011 al 30 giugno 2011 - 206 lavoratori;

per il periodo dal 1° luglio 2011 al 31 dicembre 2011 - 197 lavoratori.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60% del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 1.799.327,92 (unmilionesettecentonovantanovemilatrecentoventisette/92).

Matricola INPS: 5206529595.

Pagamento diretto: SI.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 1.799.327,92 (unmilionesettecentonovantanovemilatrecentoventisette/92), è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.



Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

p. *Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
TREMONTI

11A12789

DECRETO 19 settembre 2011.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società OSC Service Center S.p.a.
(Decreto n. 61678).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 2, commi 138-140, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'art. 1, comma 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

Viste le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

Visti gli accordi in sede di Conferenza Stato regioni del 12 febbraio 2009 e del 20 aprile 2011;

Visto l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in data 3 febbraio 2011, relativo alla società OSC Service Center S.p.a., per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

Visti gli assensi delle regioni Campania (17 febbraio 2011), Lazio (21 febbraio 2011) e (16 marzo 2011), Lombardia (17 febbraio 2011) e (28 luglio 2011), Piemonte (22 febbraio 2011), Puglia (3 marzo 2011), e Sardegna (14 giugno 2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società OSC Service Center S.p.a., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;

Vista l'istanza di concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda OSC Service Center S.p.a.;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011, la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 3 febbraio 2011, in favore di un numero massimo di 591 lavoratori della società OSC Service Center S.p.a., dipendenti nelle unità aziendali di:

Cagliari (Cagliari) - 5 lavoratori;

Ivrea (Torino) - 23 lavoratori;

Corsico (Milano) - 387 lavoratori;

Modugno (Bari) - 70 lavoratori;

Roma (Roma) - 10 lavoratori;

Torino (Torino) - 88 lavoratori;

Vitulazio (Caserta) - 8 lavoratori,

così suddivisi:

591 lavoratori - per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 gennaio 2011;

584 lavoratori - per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 marzo 2011;

573 lavoratori - per il periodo dal 1° aprile 2011 al 30 aprile 2011;

569 lavoratori - per il periodo dal 1° maggio 2011 al 31 maggio 2011;

566 lavoratori - per il periodo dal 1° giugno 2011 al 30 giugno 2011.

La misura del predetto trattamento è ridotta del 10% per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2011.

Sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 70 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.



Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE - POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 30% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 5.132.824,16 (cinquemilionicentotrentaduemilaottocentoventiquattro/16).

Pagamento diretto: SI.

Matricola INPS: 4975678455.

Art. 2.

L'onere complessivo a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, pari ad euro 5.132.824,16 (cinquemilionicentotrentaduemilaottocentoventiquattro/16), è posto a carico del Fondo sociale per l'occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 3.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2011

p. Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato
BELLOTTI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

11A12790

DECRETO 21 settembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Atitech SpA. (Decreto n. 61679).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, che stabilisce che «il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può concedere, sulla base di specifici accordi in sede governativa, in

caso di crisi occupazionale, di ristrutturazione aziendale, di riduzione o trasformazione di attività, il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per ventiquattro mesi, al personale anche navigante dei vettori aerei e delle società da questi derivanti a seguito di processi di riorganizzazione o trasformazioni societarie»;

Visto l'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni, il quale prevede che per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di un'avvenuta significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia determinato rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i periodi antecedenti la data della trasformazione medesima;

Visto l'art. 21-quater, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con il quale, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 10, della legge 23 luglio 1991, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni sono state estese ai trattamenti concessi ai sensi dell'art. 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

Visto il decreto-legge 28 agosto 2008 n. 134, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 27 ottobre 2008 n. 166;

Visto l'accordo in data 13 ottobre 2009, intervenuto presso la Presidenza del Consiglio, con il quale le società Manutenzioni Aeronautiche S.r.l., Alitalia-Compagnia Aerea Italiana Spa e Finmeccanica Spa, firmatarie della proposta irrevocabile di acquisto della società Atitech SPA, si sono impegnate a favorire la continuità aziendale della predetta società;

Visto l'accordo in data 2 febbraio 2010, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società Atitech SPA, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, a decorrere dal 3 febbraio 2010, per un periodo di 12 mesi (nell'ambito del complessivo programma di 4 anni di CIGS nonché di 3 anni di mobilità) in favore di un numero medio di 264 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 51315 del 14 aprile 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 2 febbraio 2010, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative della società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 3 febbraio 2010 al 2 agosto 2010;



Visto il decreto n. 54083 del 15 settembre 2010 con il quale è stata autorizzata la concessione della proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore di 654 lavoratori totali che saranno posti in CIGS a seconda delle esigenze e che corrispondono ad un numero medio di 264 unità lavorative della società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 3 agosto 2010 al 2 febbraio 2011;

Visto l'accordo in data 2 marzo 2011, intervenuto presso la Regione Campania, alla presenza dei rappresentanti della società Atitech SPA, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004 n. 291, a decorrere dal 3 febbraio 2011, per un periodo di ulteriori 12 mesi in favore di un numero medio di 252 unità lavorative dalla società di cui trattasi;

Visto il decreto n. 58869 del 20 aprile 2011 con il quale è stata autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 2 marzo 2011, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 3 febbraio 2011 al 2 agosto 2011;

Vista l'istanza con la quale la società Atitech SPA, ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, per il semestre dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti presso la sede di Napoli (NA);

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla società Atitech S.P.A., ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 1-bis, della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Campania, in data 02.03.2011, in favore di un numero medio di 252 lavoratori dipendenti dalla società Atitech SPA, unità in Napoli (NA), per il periodo dal 3 agosto 2011 al 2 febbraio 2012.

Matricola INPS: 5112392911.

Pagamento diretto: NO.

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Art. 4.

La società Atitech SPA è tenuta a presentare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 4 anni previsti dal citato D.L. 134/2008, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

11A13126

DECRETO 23 settembre 2011.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per la società Meridiana Fly SpA. (Decreto n. 61697).

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249;

Visto il decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, con legge n. 166 del 27 ottobre 2008, recante disposizioni urgenti in materia di grandi imprese in crisi che prevede all'art. 2, comma 1: «I trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, possono essere concessi per periodi massimi pari, rispettivamente, a 48 mesi e 36 mesi indipendentemente dalla età anagrafica e dall'area geografica di riferimento, sulla base di specifici accordi in sede governativa»;

Visto l'accordo in data 23 giugno 2011, intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza dei rappresentanti della società Meridiana FLY SPA, nonché delle organizzazioni sindacali, con il quale, considerata la situazione di crisi nella quale si è trovata la predetta società, è stato concordato il ricorso al



trattamento straordinario di integrazione salariale, come previsto dal citato articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per un periodo di 48 mesi a decorrere dal 27 giugno 2011, in favore di un numero massimo di 845 lavoratori dalla società di cui trattasi;

Vista l'istanza con la quale la società Meridiana FLY SPA ha richiesto la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, per il primo semestre dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012 in favore di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di Olbia - APT Costa Smeralda;

Ritenuto, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 gennaio 2012 in favore di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di Olbia - APT Costa Smeralda della società Meridiana FLY SPA, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, è autorizzata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 23.06.2011, in favore di 845 lavoratori di cui n. 349 assistenti di terra e n. 108 piloti e n. 388 assistenti di volo- dipendenti della sede di Olbia - APT Costa Smeralda della società Meridiana FLY SPA, per il periodo dal 01.08.2011 al 31.01.2012.

Matricola INPS: 7307024810 (n. 388 assistenti di volo).

Matricola INPS: 7307024810 (n. 108 piloti).

Matricola INPS: 7307029264 (n. 349 personale di terra).

Art. 2.

La società predetta è tenuta a comunicare mensilmente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) le eventuali variazioni all'elenco nominativo dei lavoratori interessati.

Art. 3.

Ai fini del rispetto dei limiti delle disponibilità finanziarie, individuati dal comma 3 del citato articolo 1-bis della legge 3 dicembre 2004, n. 291, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro.

Art. 4.

La società Meridiana FLY S.p.a. è tenuta a presentare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla scadenza del periodo oggetto del presente provvedimento, l'istanza di proroga semestrale, nell'ambito del periodo massimo di 48 mesi previsti dal citato articolo 2, comma 1, del decreto legge del 28 agosto 2008, n. 134, convertito in legge del 27 ottobre 2008, n. 166, al fine di consentire il necessario monitoraggio dei flussi di spesa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 2011

*p. Il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Il Sottosegretario delegato*
BELLOTTI

11A13125

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 14 luglio 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Edil-Tel», in Grosseto e nomina dei commissari liquidatori.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 gennaio 2011 e dei successivi accertamenti in data 26 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Edil-Tel», con sede in Grosseto (codice fiscale 00996090536) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e i signori:

prof. Niccolò Persiani, nato a Firenze il 25 settembre 1967 ed ivi domiciliato in piazza Leopoldo n. 8;

avv. Paolo Ferrera nato a Sora (Frosinone) il 1° agosto 1951, domiciliato in Sora (Frosinone) alla via Principe Umberto n. 3;

prof. avv. Stefano Vinti nato a Palermo il 27 dicembre 1960, domiciliato in Roma via Emilia n. 88, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 14 luglio 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12694

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Prisma a r.l.», in Sant'Arsenio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa sociale «Prisma a r.l.», con sede in Sant'Arsenio (Salerno) (codice fiscale 03152650655) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile ed il dott. Antonio Russo, nato a Caserta il 13 giugno 1973, domiciliato, in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), via Merano n. 8, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12695

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Italmeccanica Service (I.M.S.) Società cooperativa a responsabilità limitata», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 30 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa, sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società «Italmeccanica Service (I.M.S.) Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Civitavecchia (Roma) (codice fiscale 06865301003) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Massimo Rosati, nato a Roma il 18 marzo 1965, domiciliato in Civitavecchia (Roma), via G.G. Belli n. 6/a, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12696

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Caseificio sociale di Isola Dovarese Soc. coop. a r.l.», in Isola Dovarese e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Caseificio sociale di Isola Dovarese Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, con sede in Isola Dovarese (Cremona) (codice fiscale 00291630192) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il dott. Matteo Romagnoli, nato a Cremona il 26 giugno 1975, ivi domiciliato in via Ala Ponzone n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12697

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Effetieffe Società cooperativa in liquidazione», in Vigonza e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 31 dicembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società «Effetisses Società cooperativa in liquidazione», con sede in Vigonza (Padova) (codice fiscale 00893300251) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Ketty Tessaro, nata a Valdobbiadene (Treviso) l'8 novembre 1975 domiciliata in Vidor (Treviso), via Colombera n. 9, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12698

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Carpinese società agricola», in Monticiano e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Carpinese società agricola», con sede in Monticiano (Siena) (codice fiscale 00929320521) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e il rag. Paolo Pagni, nato a Montecatini Terme (Pistoia) il 16 luglio 1961, ivi domiciliato in via Magnani n. 22, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12699

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.M.S. Cooperativa Multiservizi», in Torino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 25 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società «C.M.S. Cooperativa Multiservizi», con sede in Torino (codice fiscale 07228010018) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Giorgia Mari, nata a Torino il 27 settembre 1981, domiciliata in Cigliano (Vercelli), via Guido Bobba n. 48/50, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12700

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Osteria dietro l'angolo - Società cooperativa», in Macerata e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 26 febbraio 2010 e del successivo accertamento in data 2 febbraio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Coop. Osteria dietro l'angolo - Società cooperativa», con sede in Macerata (codice fiscale 01629310432) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile il sig. Giorgio Gentili, nato a Sarnano (Macerata) il 17 novembre 1973 con studio a Macerata in via Giovanni XXIII n. 45, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12701

DECRETO 24 agosto 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «SPEC - Servizi prestazioni e consulenze - Società cooperativa», in Massa e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 7 settembre 2009 e dei successivi accertamenti in data 28 aprile 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «SPEC - Servizi prestazioni e consulenze - Società cooperativa», con sede in Massa (codice fiscale 01134810454) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la rag. Federica Paolicchi, nata a Pisa il 14 novembre 1965, ivi domiciliata in via Crispi n. 35, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 24 agosto 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12702

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pietrelcina Soc. coop. a r.l.», in Benevento e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 4 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pietrelcina Soc. coop. a r.l.», con sede in Benevento (codice fiscale 00932650625) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Camarda Rosa, nata a Salerno il 9 aprile 1966 domiciliata in via G. Gonzaga n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12703

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Azzurra servizi Società cooperativa sociale», in Cerreto Sannita e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ordinaria in data 20 dicembre 2010, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Decreta:

Art. 1.

La Società Cooperativa «Azzurra servizi Società cooperativa sociale», con sede in Cerreto Sannita (Benevento) (codice fiscale 01267020624) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966 domiciliata via G. Gonzaga n. 12, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12704

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Orto Sud S.r.l.», in Maddaloni e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione dell'associazione di rappresentanza di mancata revisione in data 16 ottobre 2010 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa agricola Orto Sud S.r.l.», con sede in Maddaloni (Caserta) (codice fiscale 84006640639) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Cristiana Fagnoli, nata a Roma il 5 febbraio 1975 domiciliata in Roma, via Appia Nuova n. 591, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12705

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Parco Venere a r.l.», in Forino e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di revisione ordinaria in data 3 dicembre 2010 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Parco Venere a r.l.», con sede in Forino (Avellino) (codice fiscale 01826960641) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile ed la dott.ssa Rosa Camarda, nata a Salerno il 9 aprile 1966, domiciliato in Salerno, via G. Gonzaga n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 aprile 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12706

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sporting a r.l.», in Bologna e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la sentenza emessa dal tribunale di Bologna in data 25 febbraio 2011 con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Sporting a r.l.», con sede in Bologna;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Sporting a r.l.», con sede in Bologna (codice fiscale 04229900370) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978 domiciliata in Roma, via Enrico dal Pozzo n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12707

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.I. Società cooperativa Commissionaria servizi industriali in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 18 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.I. Società cooperativa Commissionaria servizi industriali in liquidazione», in liquidazione, con sede in Como (codice fiscale 02538510136) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Cecilia Vesce, nata a Novara l'11 settembre 1975 domiciliata a Novara in via Montagnina n. 14, ne è nominato/a commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12708

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pratomagno Uno Società cooperativa», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del legale rappresentante in data 23 gennaio 2011 dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pratomagno Uno Società cooperativa», con sede in Firenze (codice fiscale 01105500514) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Giuseppe Leone nato a Roma il 26 luglio 1978, domiciliato in Roma, via Antonino Pio n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12709

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.A. - Commissionaria servizi aziendali - Società cooperativa in liquidazione», in Como e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 ottobre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Sentita l'associazione di rappresentanza;



Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «C.S.A. - Commissionaria servizi aziendali - Società cooperativa in liquidazione», in liquidazione, con sede in Como (codice fiscale 0232900130) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Cecilia Vesce nata a Novara l'11 settembre 1975 domiciliata in Novara alla via Montagnina n. 14, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12710

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Alba 2007», in San Prisco e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il verbale di mancata revisione in data 8 novembre 2010 dal quale si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società «Cooperativa Alba 2007», con sede in San Prisco (Caserta) (codice fiscale 03319750612) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e la dott.ssa Cristiana Fagnoli, nata a Roma il 5 febbraio 1975, domiciliata in via Appia Nuova n. 591, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12711

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Domus Nova», in Viareggio e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la relazione del commissario governativo in data 3 maggio 2011 dalla quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa edilizia Domus Nova», in gestione commissariale, con sede in Viareggio (Lucca) (codice fiscale 01536890468) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978 domiciliato in Roma, via Enrico dal Pozzo n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12712

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.F.P. Autolinee Società cooperativa in liquidazione», in Mantova e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 27 gennaio 2011 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «C.F.P. Autolinee Società cooperativa in liquidazione», con sede in Mantova (codice fiscale 02150940209) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Giuseppe Leone, nato a Roma il 26 luglio 1978 domiciliato in Roma via Antonino Pio n. 65, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12713

DECRETO 6 settembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Unione produttori ortofrutticoli dell'Umbria Società cooperativa a responsabilità limitata» in breve «UNI.P.R.O.F. Umbria Soc. coop. in liquidazione», in Perugia e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

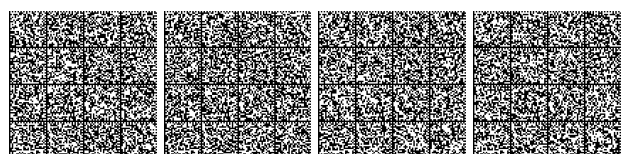
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della revisione ministeriale in data 9 novembre 2010 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Viste le risultanze degli ulteriori accertamenti d'ufficio presso il registro delle imprese;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Decreta:

Art. 1.

La società «Unione produttori ortofrutticoli dell'Umbria Società cooperativa a responsabilità limitata» in breve anche «UNI.P.R.O.F. Umbria Soc. coop. in liquidazione», con sede in Perugia (codice fiscale 02397280542) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile e l'avv. Lucia Marchetti, nata a Roma il 21 dicembre 1978 domiciliato in Roma, via Enrico dal Pozzo n. 7, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12714

DECRETO 15 settembre 2011.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Lombarda - Società cooperativa», in Melzo.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto direttoriale 15 luglio 2011 con il quale la società cooperativa «La Lombarda - Società cooperativa», con sede in Melzo (Milano), è posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Roberto Onesti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 17 agosto 2011 con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di rinunciare all'incarico conferitogli;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario rinunziante;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Mariarosaria Cipriano, nata a Montalbano Ionico (Matera) il 3 gennaio 1949, domiciliata, in Milano via dei Gracchi n. 9, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Roberto Onesti, rinunziante.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 15 settembre 2011

Il direttore generale: ESPOSITO

11A12715

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO
E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Moreno Gutierrez Maria Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

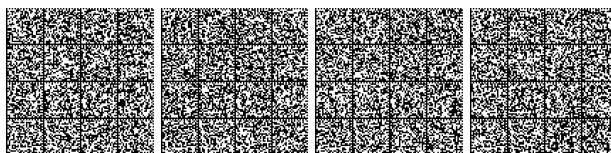
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;



Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Moreno Gutierrez Maria Carmen, cittadina spagnola, nata a Siviglia il 7 giugno 1970, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del succitato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale composto da «Título de Técnico en Empresa y Actividades Turísticas» e tessera rilasciata dal Governo delle Canarie il 25 febbraio 2011 di «guía de turismo de Canarias», ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Roma e provincia della professione di «guida turistica» nelle lingue spagnolo e inglese;

Tenuto conto della dichiarazione di valore in loco da cui risulta che il «Título de Técnico en Empresa y Actividades Turísticas» abilita in Spagna, tra l'altro, all'attività professionale di guida turistica mentre dalla tessera di guida delle Canarie la richiedente risulta abilitata, in conformità al decreto n. 13/2010, all'esercizio della citata professione nella Comunità autonoma delle Canarie;

Considerato inoltre che la sig.ra Moreno Gutierrez risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto;

Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 22 luglio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente in un tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici) oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Acquisito agli atti il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Moreno Gutierrez Maria Carmen, cittadina spagnola, nata a Siviglia il 7 giugno 1970, è riconosciuto il titolo di formazione professionale, di cui in premessa, quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia nelle lingue: spagnolo e inglese.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di un tirocinio di adattamento di mesi 12 (dodici) oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la provincia di Roma emetterà alla sig.ra Moreno Gutierrez un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO A

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Moreno Gutierrez Maria Carmen della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue: spagnolo e inglese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

• **Cultura storico-artistica generale**

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

• **Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione**

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

• **Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione**

LINGUA ITALIANA: è richiesto l'uso corretto della lingua italiana.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista, in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per l'ambito territoriale indicato che curerà l'apprendimento da parte della tirocinante delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Provincia la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Provincia.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Provincia una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività nell'ambito Roma e provincia.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.



In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Provincia rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A12750

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Barbacci Anna Rita, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto in particolare l'art. 49 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli professionali, abilitanti all'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione Europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo n. 206/2007;

Visto l'art. 14-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari»;

Vista l'istanza della sig.ra Barbacci Anna Rita, cittadina italiana, nata a Roma il 10 gennaio 1962, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del citato decreto legislativo, il riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita negli Stati Uniti d'America e del «certificate of accomplishment» rilasciato dal Miami Dade College, ai fini dell'accesso ed esercizio nell'ambito Roma e provincia della professione di guida turistica in lingua inglese;

Visto l'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 206/2007 che consente l'accesso e l'esercizio della professione regolamentata (guida turistica) anche a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno tale professione per 2 anni nel corso dei precedenti 10 in un altro Stato che non la regolamenti;

Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi della seduta del 22 luglio 2011, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di una misura compensativa, da effettuarsi presso la provincia di Roma, consistente in un prova attitudinale orale, in quanto la formazione ricevuta dalla richiedente riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle richieste per il citato ambito territoriale;

Acquisito il conforme parere scritto del rappresentante di categoria;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Barbacci Anna Rita, cittadina italiana, nata a Roma il 10 gennaio 1962, è riconosciuta l'esperienza professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di guida turistica nell'ambito territoriale di Roma e provincia in lingua inglese.

Art. 2.

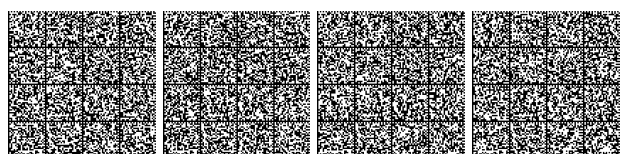
Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento di una prova attitudinale orale, di cui in premessa, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole, la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi; in caso di esito positivo, la provincia di Roma emetterà alla sig.ra Barbacci un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 2011

Il capo Dipartimento: CITTADINO



ALLEGATO A

Il contenuto del programma della prova attitudinale orale, finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Barbacci Anna Rita, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali comprese nell'ambito di esercizio Roma e provincia.

Tenuto conto che la richiedente risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza della lingua inglese, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

• **Cultura storico-artistica generale**

Conoscenza dei principali eventi, figure, correnti di pensiero, movimenti, stili, opere che, sotto il profilo storico, archeologico, artistico e culturale costituiscono testimonianza significativa della storia e della produzione artistica del territorio regionale e in modo specifico del territorio della provincia di Roma, in tal caso saranno richiesti maggiori elementi di dettaglio soprattutto per quanto concerne gli stili e le opere.

• **Geografia economica ed ambientale generale e delle località in cui deve essere esercitata la professione**

Conoscenza della situazione geografica della Regione Lazio e in particolare della provincia di Roma con riferimento: alle vie di comunicazione principali, alla situazione orografica, ai parchi e riserve naturali, all'ubicazione delle principali attività produttive ed industriali.

Nozioni di statistica demografica.

Nozioni storiche sulle principali linee di sviluppo urbanistico.

• **Nozioni generali di legislazione statale, regionale e di organizzazione turistica italiana e compiti e norme di esercizio della professione**

11A12752

DECRETO 8 settembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Glanc Claudine, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di guida turistica nelle provincie di Palermo, Trapani, Messina, Catania e Siracusa e rispettive provincie.

IL CAPO DIPARTIMENTO

PER LO SVILUPPO E LA COMPETITIVITÀ DEL TURISMO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2011, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 agosto 2009, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 2009, con il quale è stato conferito al cons. Caterina Cittadino l'incarico di Capo Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania;

Vista l'istanza della sig.ra Glanc Claudine, cittadina francese, nata a Parigi il 12 marzo 1956, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo di formazione professionale di «guide interprète regional» acquisito in Francia, ai fini dell'accesso ed esercizio negli ambiti territoriali di: Palermo e provincia, Trapani e provincia, Messina e provincia, Catania e provincia, Siracusa e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: francese e italiano;

Visto che l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo consente che le domande di riconoscimento aventi «per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto» non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

Visto il precedente decreto del 28 luglio 2010, analogo al caso in esame, regolarmente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 21 agosto 2010;

Visto l'art. 22, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007;

Visto che la formazione ricevuta dall'interessata riguarda materie sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto per i citati ambiti territoriali si ritiene necessaria l'applicazione di una misura compensativa, da effettuarsi presso la Regione Siciliana, consistente per ogni ambito richiesto, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, in una prova attitudinale orale;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Glanc Claudine, cittadina francese, nata a Parigi il 12 marzo 1956, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa, quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di guida turistica negli ambiti territoriali di: Palermo e provincia, Trapani e provincia, Messina e provincia, Catania e provincia, Siracusa e provincia della professione di guida turistica nelle lingue: francese e italiano.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al compimento, di cui in premessa, di un tirocinio di adattamento di mesi 12 oppure, a scelta della richiedente, in una prova attitudinale orale, entrambi per ogni ambito richiesto, da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.



In caso di valutazione finale non favorevole, la misura compensativa può essere ripetuta; in caso di esito positivo, la Regione Siciliana emetterà alla sig.ra Glanc un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione.

Roma, 8 settembre 2011

Il capo Dipartimento: CITTADINO

ALLEGATO A

Il contenuto del programma di che trattasi – tirocinio di adattamento o prova attitudinale orale – finalizzato all'esercizio dell'attività professionale di guida turistica, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Glanc, della conoscenza delle opere d'arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze naturali e delle risorse ambientali compresi negli ambiti territoriali di: Palermo e provincia, Trapani e provincia, Messina e provincia, Catania e provincia, Siracusa e provincia della professione di "guida turistica".

Tenuto conto che il tirocinante risulta essere un "professionista" già qualificato nel Paese di provenienza e che è stata accertata la sua conoscenza delle nelle lingue: francese e italiano, le materie oggetto della misura compensativa sono così individuate:

Storia della Sicilia,

principale normativa nazionale e regionale del settore del turismo,

principali usi e costumi, rilevanti manifestazioni a carattere turistico, significative tradizioni culturali, gastronomiche ed artigianali delle provincie di cui trattasi,

principali itinerari turistici consigliabili, servizi pubblici e rete di comunicazioni.

Carattere dei vari periodi della storia dell'arte in Italia. Distinzione dei singoli stili di architettura, dei diversi tipi di monumenti e di opere d'arte.

Per il comprensorio riguardante la provincia di Messina:

Storia di Messina.

Principali monumenti di Messina: Duomo, Chiesa SS. Annunziata dei Catalani, Fontana di Orione del Montorsoli, Monumento a Don Giovanni D'Austria, Monastero di Montevergine, Fontana di Nettuno, Chiesa S. Maria degli Alemanni, Chiesa S. Giovanni di Malta, Monte di Pietà, Chiesa S. Maria della Valle detta Badiazza, Tempio S. Francesco d'Assisi, Santuario di Montalto, La Madonnina del Porto, Sacratio Cristo Re, resti delle antiche fortificazioni (Forte Gonzaga, Rocca Guelfonia, Ogliastri e San Jachiddu, Tirone).

Principali palazzi e musei di Messina.

Roccalvina: Palazzo Baronale, Antica farmacia, Chiesa Madre e Chiesa della Catena;

S. Lucia del Mela: Santuario Santa Maria della Neve, Duomo, Palazzo Vescovile;

Rometta: resti del Castello, Chiesa bizantina del SS Salvatore, Chiesa Madre;

Villafranca: Santuario Ecce Homo di Calvaruso;

Itala: Chiesa basiliana S. Pietro;

Scaletta Zanclea: Castello, Chiesa S. Nicola;

Taormina: Teatro greco romano, Palazzo Corvaja, Duomo, ex Chiesa S. Agostino, Palazzo Duchi S. Stefano, Chiesa di S. Caterina e l'Odeon Romano, Chiesa di S. Pancrazio, Palazzo Ciampoli, Badia Vecchia, Convento S. Domenico;

Castelmola: Castello, Chiesa S. Giorgio;

Giardini Naxos: zona archeologica e museo archeologico;

S. Alessio Siculo: Castello normanno;

Forza d'Agrò: Chiesa S. Agostino, Chiesa Madre, Chiesa S. Francesco;

Francavilla di Sicilia: Convento Cappuccini, Chiesa Madre, Chiesa dell'Annunziata, le Gole dell'Alcantara;

Casalvecchio Siculo: Chiesa basiliana SS. Pietro e Paolo di Agrò; chiesa madre;

Savoca: Catacombe del convento dei Cappuccini, Chiesa Madre e Chiesa di San Michele;

Milazzo: Castello, Duomo nuovo e Duomo antico, principali chiese e palazzi cittadini;

Patti: Ville romane di Patti e Tindari, Cattedrale di S. Bartolomeo, zona archeologica di Tindari (Teatro greco romano, le terme, la Basilica detta Ginnasio, Il museo) il Santuario della Madonna nera di Tindari;

Castroreale: Chiesa madre e principali luoghi di culto;

Acquedolci: la Grotta di S. Teodoro;

Brolo: il Castello medievale;

Ficarra: Chiesa madre e resti del Castello medievale;

Capo d'Orlando: resti del Castello trecentesco e il Santuario di Maria Santissima;

Galati Mamertino: Chiesa madre;

Gioiosa Marea: Chiesa madre e Gioiosa Guardia;

Mistretta: Chiesa madre, Chiesa S. Giovanni e Chiesa S. Caterina;

S. Stefano di Camastra: Museo della ceramica;

S. Marco d'Alunzio: Tempio di Ercole, varie chiese di epoche diverse;

Tusa: rovine dell'antica Halaesa, Chiesa Madre;

Montalbano Elicona: il Castello;

Naso: Chiesa madre, Chiesa barocca del Salvatore;

Frazzanò: Monastero di S. Filippo di Fragalà;

Isole Eolie – Lipari: zona archeologica, Museo archeologico eoliano, Castello, Cattedrale;

Alicudi, Filicudi e Panarea: zone paesaggistiche di rilievo e relativi Villaggi preistorici;

Salina: Santuario Madonna del Terzito e riserva naturale dei Monti Fossa delle Felci e dei

Porri;

Stromboli e Vulcano: particolari fenomeni vulcanici, attività fumarolica;

Per il comprensorio riguardante la provincia di Catania:

Etna: nozioni di geografia geofisica e vulcanologica; caratteristiche delle sue manifestazioni vulcaniche; principali eruzioni; suddivisione dell'Etna dal punto di vista turistico: versante sud-est e nord-est e le loro caratteristiche, mezzi di comunicazioni, attrezzature ricettive, impianti turistici;

Catania: nozioni di storia dalle origini della città; principali centri turistici della

provincia, caratteristiche climatiche, dati e nozioni sulla città moderna-settecentesca; illustrazione storico artistica delle opere d'arte, dei principali monumenti, delle aree archeologiche e delle bellezze naturali;

Per il comprensorio riguardante la provincia di Siracusa:

Storia di Siracusa;

nozioni di letteratura greca e latina;

monumenti greco-romani di Siracusa e provincia e collezioni preistoriche greche e romane del Museo archeologico nazionale;

monumenti bizantini di Siracusa e provincia;

monumenti medievali e moderni di Siracusa;

collezioni d'arte medievale e moderna e pinacoteca del Museo Bel-lomo di Siracusa;

complessi preistorici di Pantalica e Thapsos (cronologia, caratteri architettonici e stilistici);



complessi archeologici di Megara Hyblea, Leontinoi, Akrai e Heloros;
 musei civici di Noto ed Avola ed "Antiquarium" di Lentini;
 tradizioni popolari;
 principali località turistiche della Provincia di Siracusa con particolare riferimento alla città di Noto e alla sua storia legata al Barocco.

Per il comprensorio riguardante la provincia di Trapani:

Principali monumenti di Trapani
 Museo del mare e Museo Pepoli (Trapani);
 Siti archeologici di Segesta e di Selinunte;
 Campobello di Mazara: Cave di Cusa;
 Riserva naturale dello Zingaro;
 Marsala: Complesso monumentale S. Pietro, Museo degli Arazzi fiamminghi, Museo archeologico con relitto nave punica;
 Ma zara del Vallo: Museo del Satiro;
 Isola di Mozia e Museo Whitaker;
 Paceco: Museo delle Saline;
 Parchi e riserve della provincia di Trapani, Stagnone di Marsala.
 Principali località turistiche della provincia di Trapani: Alcamo, Castellammare del Golfo, Salemi, Valle del Belice, S. Vito Lo Capo, Scopello e relative evidenze storico artistiche.

Per il comprensorio riguardante la provincia di Palermo:

- Chiese, Conventi e Oratori di Palermo: Cappella Palatina, Casa Professa, Cattedrale, Chiesa del Carmine, La Gancia, La Magione, Lo Spasimo, S. Agostino, S. Anna, S. Cataldo, S. Caterina, S. Cita, S. Cristina La Vetere, S. Domenico, S. Francesco d'Assisi, S. Francesco Saverio, S. Giorgio dei Genovesi, S. Giovanni degli Eremiti, S. Giovanni dei Lebbrosi, S. Giuseppe dei Teatini, S. Ignazio all'Olivella, S. Maria di Gesù alla Guadagna, S. Maria dell'Ammiraglio o della Martorana, S. Maria della Catena, S. Maria La Nuova, S. Maria di Porto Salvo, S. Maria di Valverde, S. Matteo, SS. Salvatore, S. Spirito o del Vespro, Santuario di S. Rosalia; Convento dei Cappuccini, Oratorio Immacolatella, Oratorio del Rosario di S. Cita, Oratorio del Rosario di S. Domenico, Oratorio di S. Lorenzo.

- Fortificazioni e porte: Castellammare, Porta e Torre Busuemi, Porta Carini, Porta dei Greci, Porta di S. Agata, Porta Felice, Porta Mazara, Porta Nuova, Porta Reale e Porta di Vicari.

- Musei e Gallerie: Museo delle Marionette, del Risorgimento, Diocesano, Fondazione Mormino, Etnografico Siciliano G. Pitre, Geologico, Regionale archeologico;

Galleria d'Arte Moderna "E. Restivo", Galleria Regionale della Sicilia.

- Palazzi e teatri: Albergo dei Poveri, Abatellis, Aiutamicristo, Arcivescovile, Butera, Castello della Favara, Chiaramonte, Comitini, Conte Federico, Cuba, Cubula, Ganci, La Zisa, lo Scibene, Mirto, Palazzina Cinese, Pretorio, Reale o dei Normanni, Riso, Sclafani. Teatro Massimo, Teatro Politeama Garibaldi.

- Piazze, Fontane, Monumenti: Piazza Bellini, Piazza Bologni, Piazza del Garraffello e del Garraffo, Piazza della Vittoria, Piazza Marina, Piazza Pretoria, Piazza Rivoluzione, Piazza Vigliena, Piazzetta S. Spirito, Fontana del Cavallo marino, Fontana del Dragone, Fontana dei Draghi, Fontana del Garraffo, Fontana del Genio di Palermo, Fontana del Pescatore, Fontana di Palazzo Castrone-S. Ninfa, Fontana di Piazza S. Domenico, Fontana Pretoria, Chioschi Ribaudò al Massimo e al Politeama, Loggia dell'Incoronazione, Palchetti della Musica al Foro Italico e al Politeama, Ponte dell'Ammiraglio.

- Mercati tipici: Il Capo, il mercato di Ballarò, la Vucciria, il Papireto.

- Siti archeologici: Grotte dell'Addaura, Grotta di Niscemi, Resti di case romane a Villa Bonanno, Scavi di Piazza XIII Vittime, Necropoli di Corso Calatafimi.

- Ville e Giardini: Ville Belmone, Bordonaro, Boscogrande, Caste-lnuovo, De Cordova, d'Orleans, Giulia, Igiea, Malfitano, Niscemi, Re-

suttano, Tasca, Trabia, Villino Florio; Giardini: Garibaldi, Inglese, Orto Botanico e Giardino Coloniale, Parco della Favorita.

- Principali località della Provincia di Palermo:

- Altofonte: resti del Palazzo Ruggeriano.

- Bagheria: Galleria Comunale d'Arte Moderna e Ville settecentesche.

- Caccamo: Castello e Duomo.

- Carini: Castello.

- Castelbuono: Castello e Cappella di S. Anna, Chiesa di S. Francesco, Matrice Vecchia, Matrice Nuova.

- Cefalà Diana: Bagni di Cefalà Diana.

- Cefalù: Duomo e Chiostro, fortificazioni arcaiche (località Fontana) Lavatoio medievale, Mura Megalitiche, Museo Mandralisca, Osterio Magno e Tempio di Diana.

- Cinisi: Torre e Tonnara dell'Orsa

- Gangi: Castello, Chiesa Madre, Palazzo Bongiorno, S. Maria degli Angeli, SS. Salvatore, Torre dei Ventimiglia, Monastero di S. Maria di Gangivecchio,

- Geraci Siculo: Chiesa Madre, S. Anna, S. Maria la Porta,

- Himera: Antiquarium, resti antica città, Tempio della Vittoria.

- Monreale: Chiostro dei Benedettini, Duomo, Castellaccio, Collegiata, S. Castrenze.

- Petralia Soprana: Chiesa Madre e dei Riformati, ex convento Cappuccini, resti acquedotto romano, S. Maria di Loreto.

- Petralia Sottana: Chiesa Madre.

- Piana degli Albanesi: Chiese di S. Demetrio, S. Giorgio, S. Maria Odigitria.

- Polizzi Generosa: Chiesa Madre, resti acquedotto romano.

- Prizzi: Montagna dei Cavalli: resti antica Ippana.

- S. Giuseppe Jato: resti della città di Jato.

- S. Flavia: Basilica Soluntina.

- S. Martino delle Scale: Abbazia dei Benedettini.

- Solunto: rovine antica città, Antiquarium

- Termini Imerese: Duomo, Museo Civico, resti acquedotto romano, rovine romane.

- Terrasini: Museo civico.

- Bellezze naturali e paesaggistiche. I dintorni di Palermo: Baida, Gialalone, Sferacavallo, Gibilrossa, Mondello, Monte Pellegrino.

Il tirocinio di adattamento avverrà sotto la responsabilità di un professionista (o più professionisti), in possesso di autorizzazione all'esercizio della professione di guida turistica per gli ambiti territoriali indicati che curerà l'apprendimento da parte della richiedente delle conoscenze di cui sopra, avvalendosi dei metodi ritenuti più idonei.

Il professionista responsabile comunica alla Regione la propria disponibilità ad assumere la responsabilità del tirocinio, nonché le proprie generalità, gli estremi dell'autorizzazione all'esercizio della professione e la data di inizio del tirocinio.

Il tirocinio è oggetto di valutazione finale da parte della Regione.

A tale scopo il professionista responsabile del tirocinio di 12 mesi trasmetterà alla Regione una relazione conclusiva nella quale dovranno essere illustrati i metodi formativi utilizzati e i risultati conseguiti dalla richiedente a conforto della valutazione finale sulla idoneità della medesima allo svolgimento professionale dell'attività negli ambiti richiesti.

In caso di valutazione finale non favorevole il tirocinio può essere ripetuto o prolungato.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta non prima di sei mesi.

Qualora la misura compensativa svolta sia stata effettuata con esito positivo, la Regione rilascerà alla richiedente un attestato di idoneità all'esercizio della professione.

Per tutto il periodo di svolgimento del tirocinio la richiedente è tenuta al rispetto delle norme regionali.

11A12751



DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 maggio 2010.

Legge n. 443/2001. Primo programma delle opere strategiche. Schemi idrici regione Basilicata. Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita. Progetto definitivo. (CUP G84E04000020001). (Deliberazione n. 38/2010).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che agli articoli 60 e 61 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo aree sottoutilizzate (FAS), da ripartire a cura di questo comitato con apposite delibere adottate sulla base dei criteri specificati al comma 3 dello stesso art. 61, e che prevede la possibilità di una diversa allocazione delle relative risorse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP) e viste le delibere attuative emanate da questo comitato;

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 che rifinanzia il FAS e dispone che la diversa allocazione delle risorse per le aree sottoutilizzate possa essere effettuata anche al fine di accelerare la spesa e dare impulso e sostegno all'andamento del ciclo economico del Mezzogiorno, tramite lo spostamento di risorse da interventi con capacità di spesa diluita nel tempo a interventi in grado di produrre un'anticipazione della stessa, e che, a tale scopo, stabilisce di dare priorità nel 2004 agli interventi nei settori relativi a sicurezza, trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale», convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e visti in particolare:

l'art. 5, comma 1, che dispone che — per le finalità di accelerazione della spesa in conto capitale di cui al comma 1 dell'art. 60 della legge n. 289/2002, come mo-

dificato dall'art. 4, comma 130, della legge n. 350/2003 — questo comitato finanzia prioritariamente gli interventi inclusi nel programma per le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443/2001, selezionati secondo i principi adottati nella propria delibera 29 settembre 2004, n. 21;

l'art. 8, comma 6, che prevede che la copertura del costo degli interventi di cui all'art. 5, comma 1, avvenga tramite un trasferimento — da incentivi a investimenti pubblici materiali e immateriali — di un importo non inferiore a 750 milioni di euro;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e visto, segnatamente, l'art. 163 che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante «Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che all'allegato 3 include, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata, la «Conturizzazione completa utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita»;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 19 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254/2004), con la quale questo comitato — nel ripartire le risorse per le aree sottoutilizzate recate dalla legge n. 350/2003 (come modificata dal decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191) — ha riservato 1.130 milioni di euro all'accelerazione del programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 21 (*Gazzetta Ufficiale* n. 275/2004), con la quale questo comitato ha finalizzato all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche (PIS) sia le risorse della richiamata delibera n. 19/2004 sia ulteriori 200 milioni di euro del bilancio ordinario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;



Vista la delibera 20 dicembre 2004, n. 110 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186 dell'11 agosto 2005) con la quale questo comitato:

ha approvato, con le prescrizioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto definitivo «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita» e fissato il «limite di spesa» dell'intervento in 59,5 milioni di euro;

ha assegnato al progetto, a valere sulle risorse del FAS destinate all'accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche, un contributo massimo di 59,5 milioni di euro, pari al suddetto «limite di spesa», demandando, al punto 2.2, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di determinare, entro tale importo massimo, il contributo definitivo in relazione agli esiti della gara per l'affidamento dell'esecuzione degli interventi;

al punto 2.3 ha fissato in sei mesi dalla pubblicazione della delibera il termine massimo per l'aggiudicazione definitiva dei lavori e nei successivi 15 giorni il termine per la consegna dei lavori, precisando che — in caso di mancato rispetto di tali termini — l'intervento sarebbe stato da considerarsi defianziato;

Vista la settima «Relazione di monitoraggio sullo stato di attuazione, al 31 ottobre 2009, degli interventi finanziati a valere sulla manovra di accelerazione del Programma delle infrastrutture strategiche» redatta dal Ministero dello sviluppo economico e sottoposta a questo comitato nell'odierna seduta, che indica per l'opera in esame un nuovo limite di spesa di 45,2 milioni di euro;

Vista la nota 4 maggio 2010, n. 19350, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la Relazione istruttoria sulla «Conturizzazione utenze civili, industriali, e agricole» e:

rideterminato il contributo definitivo in 45,2 milioni di euro, allegando copia della comunicazione della Regione Basilicata del 20 ottobre 2008, n. 20 2186/75AC concernente la rideterminazione del quadro economico dell'opera;

proposto la conferma del finanziamento già assentito con la citata delibera n. 110/2004, nei limiti del predetto contributo definitivo;

comunicato le date di aggiudicazione e consegna dei lavori;

Considerato che i termini, entro cui procedere all'aggiudicazione definitiva ed alla consegna dei lavori, previsti al punto 2.3 della delibera n. 110/2004, sono scaduti rispettivamente l'11 febbraio e il 26 febbraio 2006;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dello sviluppo economico;

Prende atto delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

Sotto l'aspetto procedurale:

che il soggetto aggiudicatore è confermato nella Regione Basilicata che, con delibera di Giunta 19 settembre 2005, n. 1921, ha individuato in «Acqua S.p.A.» il soggetto idoneo a svolgere le funzioni e le attività di stazione appaltante dell'intervento in oggetto, procedendo a stipulare — in data 17 ottobre 2005 — apposita convenzione;

che, ai sensi della delibera di questo comitato n. 143/2002, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP G84E04000020001;

che la fase realizzativa del progetto definitivo della «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita» è stata suddivisa in due appalti differenziati: forniture e lavori;

che le due gare, pur se strettamente connesse, sono state distanziate cronologicamente, essendo quella per le forniture propedeutica all'altra;

che con nota 16 febbraio 2009, n. 31421/7101 la Regione Basilicata ha comunicato che l'aggiudicazione definitiva delle sole forniture (apparecchiature e strumentazioni) era avvenuta in data 19 aprile 2006 e che la consegna delle stesse si è conclusa nel secondo semestre del 2008;

che con nota 7 marzo 2008, n. 48975/71AP, «Acqua S.p.A.» ha comunicato che l'aggiudicazione definitiva dei lavori è avvenuta il 30 novembre 2006 e confermata dal Consiglio di Stato l'11 dicembre 2007;

che, per quanto riguarda i lavori, in data 30 settembre 2008 l'ATI aggiudicataria ha consegnato il progetto esecutivo alla stazione appaltante, che lo ha approvato in data 28 gennaio 2009;

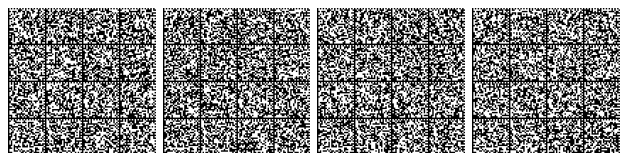
che la consegna dei lavori appaltati è avvenuta in data 12 marzo 2009;

che l'aggiudicazione definitiva e la consegna dei lavori oltre i richiamati termini previsti dalla delibera n. 110/2004 è stata motivata dal Ministero proponente con riferimento ai maggiori tempi richiesti sia per l'affidamento ad Acqua S.p.A. delle funzioni di stazione appaltante per l'attuazione dell'intervento in esame, sia per l'effettuazione non simultanea delle due gare di appalto; la prima, per forniture, propedeutica alla seconda, per lavori, dal momento che per partecipare a quest'ultima, un'impresa avrebbe dovuto conoscere le strumentazioni e le apparecchiature da mettere in opera;

che il Ministero proponente sottolinea gli ulteriori ritardi connessi al contenzioso instaurato davanti al TAR competente dai partecipanti alle procedure di gara per l'aggiudicazione del secondo appalto;

che l'intervento è sia incluso nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella Regione Basilicata, che compreso nell'elenco degli interventi finanziati a valere sulla manovra di accelerazione del medesimo programma, a conferma della rilevanza dell'opera per l'approvvigionamento idrico e la distribuzione dell'utilizzo dell'acqua per usi potabili, irrigui e industriali della Regione Basilicata, attraverso la misurazione della raccolta primaria e delle utenze;

che le forniture sono state ultimate e i lavori sono in fase di ultimazione, prevista per il dicembre 2010;



che, in relazione alle circostanze evidenziate e sopra sintetizzate, appare giustificato confermare il finanziamento statale;

che con nota 16 novembre 2009, n. 210861/75 AC, la Regione Basilicata ha comunicato l'ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'allegato 1 alla delibera CIPE n. 110/2004, concernente l'approvazione del progetto definitivo dell'opera;

Sotto l'aspetto finanziario:

che l'importo complessivo dell'appalto forniture e dell'appalto lavori, tenuto conto dei ribassi d'asta, è risultato pari a 34,1 milioni di euro, dei quali 20,6 milioni di euro — al lordo dell'IVA — riferiti all'appalto forniture e 13,5 milioni di euro — al lordo dell'IVA — riferiti all'appalto lavori;

che per l'appalto forniture l'importo complessivo degli stati di avanzamento approvati, al lordo d'IVA, è pari a 20,4 milioni di euro;

che, a tutto il 2009, la Regione Basilicata ha erogato alla stazione appaltante, per i due appalti (forniture e lavori), una somma complessiva di circa 26,6 milioni di euro;

che il Ministero istruttore fa presente che l'importo del contributo definitivo da assegnare per la realizzazione dell'opera in questione ammonta a 45,2 milioni di euro;

Delibera:

1. Rideterminazione «limite di spesa».

Il «limite di spesa» dell'intervento «Conturizzazione utenze civili, industriali, agricole e misurazione dell'acqua fornita» è rideterminato in 45.298.978,49 euro.

2. Determinazione contributo definitivo.

A valere sulle risorse individuate nella delibera CIPE n. 110/2004, il contributo definitivo viene determinato in 45.298.978,49 euro e grava per 36.100.000 euro sulle disponibilità del Fondo aree sottoutilizzate relative al 2005 e, per il residuo, sulle disponibilità di detto Fondo riferite al 2006.

3. Clausole finali.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti svolgerà le attività di supporto intese a consentire a questo comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera CIPE n. 63/2003 sopra richiamata.

Il CUP G84E04000020001 assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 24 (*Gazzetta Ufficiale* n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 13 maggio 2010

Il vice Presidente
TREMONTI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 2011

Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 10
Economia e finanze, foglio n. 51

11A13236

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi - Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti. (Deliberazione n. 74/2011).

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche e integrazioni, recante «Legge quadro in materia di lavori pubblici», e in particolare l'art. 14, come modificato dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, ed ora trasfuso nell'art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pone a carico dei soggetti indicati all'art. 2, comma 2, della stessa legge, con esclusione degli enti e amministrazioni locali e loro associazioni e consorzi, l'obbligo di trasmettere a questo comitato i programmi triennali dei lavori di singolo importo superiore a 100.000 euro e gli aggiornamenti annuali per la verifica della loro compatibilità con i documenti programmatori vigenti;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modifiche ed integrazioni, intitolata «Legge quadro sulle aree protette», che all'art. 9, tra l'altro, attribuisce al Ministero dell'ambiente la vigilanza sugli enti parco e prevede che ai presidenti di detti enti compete la rappresentanza legale degli stessi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 1990, recante la perimetrazione provvisoria e le misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 12 luglio 1993 e 9 gennaio 2008, concernenti, rispettivamente l'istituzione, con perimetrazione definitiva, dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi e la nuova perimetrazione dello stesso parco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni, che, all'art. 35, ha istituito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, al quale ha trasferito, tra l'altro, le funzioni e i compiti già attribuiti al Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 9 giugno 2005, che definisce la procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione dei programmi triennali, degli aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e recante «disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che, all'art. 13-bis, stabilisce che la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio»;



Vista la nota 15 luglio 2011, n. 20110002886, con la quale il Presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi ha trasmesso, ai sensi dell'art. 128, comma 12, del decreto legislativo n. 163/2006, il Programma delle opere pubbliche per il triennio 2011-2013;

Vista la nota 28 luglio 2011, n. 85574, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha rilevato che nel bilancio pluriennale 2011-2013 dell'ente parco non si evincono disponibilità finanziarie per gli investimenti programmati nel biennio 2012-2013 e ha precisato che il suddetto programma potrà trovare attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 88854, consegnata nel corso dell'odierna seduta, con la quale il succitato Dipartimento ha comunicato di non avere osservazioni da formulare sul programma in questione;

Considerato, in linea generale, che i documenti programmatori di riferimento per la verifica di compatibilità prevista dal richiamato art. 128 del decreto legislativo n. 163/2006 sono da individuare nei documenti di finanza pubblica, nelle disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato e nelle leggi pluriennali di spesa, nonché negli eventuali programmi comunitari e nazionali concernenti lo specifico comparto;

Su proposta del presidente dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi;

Prende atto:

che il Programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi è stato inizialmente approvato, quale allegato al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, con decreto del presidente del parco 20 dicembre 2010, n. 12, non essendo all'epoca operativo il nuovo consiglio direttivo dell'ente, in sostituzione di quello scaduto a dicembre 2009;

che a seguito della nomina dei componenti del suddetto consiglio direttivo, disposta con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 15 aprile 2011, il citato decreto 20 dicembre 2010, n. 12, è stato ratificato dal nuovo consiglio, con deliberazione 11 maggio 2011, n. 14;

che il programma in questione prevede la realizzazione di 8 interventi che, secondo le tipologie di opere di cui al succitato decreto 9 giugno 2005 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono costituiti da «nuove costruzioni», «recuperi», «ristrutturazioni» e «completamenti»;

che il relativo costo complessivo di 3,5 milioni di euro è imputato per 3,4 milioni di euro a valere su «stanziamenti di bilancio» dell'ente e per 0,1 milioni di euro a valere sulle somme di cui alla voce «altro» del quadro delle risorse, di cui risulta effettivamente disponibile 1 milione di euro utilizzabile nel 2011;

che l'elenco annuale 2011 prevede l'avvio della realizzazione di tutti i citati 8 interventi, i cui lavori decorreranno in parte dal secondo e in parte dal terzo trimestre 2011;

che il programma in esame non prevede forme di coinvolgimento di capitali privati;

Esprime parere favorevole in merito alla compatibilità del programma triennale 2011-2013 dell'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi con i documenti programmatori vigenti, fermo restando che il programma stesso troverà attuazione nei limiti delle effettive disponibilità;

Invita:

L'Ente parco nazionale delle Dolomiti bellunesi a trasmettere a questo comitato l'aggiornamento del programma per il triennio 2012-2014, corredato da una relazione che illustri lo stato di attuazione del programma di cui alla presente delibera, evidenziandone eventuali criticità, ed esponga le caratteristiche essenziali dell'aggiornamento stesso, indicando i criteri adottati per l'individuazione dell'ordine di priorità degli interventi e evidenziando, alla luce di detti criteri, gli eventuali scostamenti rispetto al programma approvato con la presente delibera.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

a trasmettere il Programma triennale concernente i capitoli di spesa sui quali vengono, tra l'altro, imputati i finanziamenti assegnati agli enti parco per la realizzazione degli interventi di competenza, al fine di consentire a questo comitato di disporre di un quadro programmatico generale di riferimento;

a corredare tale programma con una relazione che illustri tematiche e criticità del settore.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente
BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

11A13235

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

DELIBERAZIONE 12 settembre 2011.

Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneità dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli, operante sulla linea Napoli-Giugliano-Aversa, concluso in data 26 aprile 2006 dall'azienda con le Segreterie territoriali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL (Pos. 24303). (Deliberazione n. 11/506).

LA COMMISSIONE

su proposta del Commissario delegato per il settore, avv. prof. Nunzio Pinelli,

Premesso

che la MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli è un'azienda che svolge attività di trasporto pubblico nella provincia di Napoli;



che, in data 26 aprile 2006, la MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli con le Segreterie territoriali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL hanno sottoscritto un accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dall'azienda, operante sulla linea Napoli-Giugliano-Aversa;

che, in data 16 maggio 2006, prot. n. 4908, il testo del predetto accordo è stato inviato alla Commissione di garanzia per la valutazione di idoneità;

che, in data 27 luglio 2011, prot. n. 10995/RU, il testo di tale accordo è stato trasmesso alle Associazioni degli utenti e dei consumatori per l'acquisizione del relativo parere ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd.;

che, in data 12 agosto 2011, prot. n. 415/2011/PG/mdg, ADICONSUM ha espresso, al riguardo, parere favorevole;

che, decorso il termine di 30 giorni, nessuna altra delle predette Associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;

Considerato

che lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale è attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché da una Regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili adottata dalla Commissione di garanzia con delibera n. 02/13 del 31 gennaio 2002 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 2002, n. 70;

che la predetta Regolamentazione provvisoria rinvia ad accordi collettivi aziendali o territoriali, per la definizione di alcuni suoi contenuti e, segnatamente, per quanto riguarda:

dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dall'azienda (art. 10, lettera A);

individuazione delle fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo (art. 11, lettera B),

nonché delle seguenti modalità operative necessarie al fine di emanare i regolamenti di servizio (art. 16):

i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);

procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;

procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;

criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;

garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;

eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;

in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessità, di animali vivi, di merci deperibili, nonché per la continuità delle attività produttive;

individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;

individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 15;

che l'art. 10, lettera A), stabilisce, anche, che «in via sperimentale l'area del bacino di utenza coinciderà con l'area territoriale di operatività dell'azienda interessata dallo sciopero»;

che l'accordo raggiunto tra l'azienda e le Organizzazioni sindacali in data 26 aprile 2006 si conforma alla legge n. 146 del 1990 e succ. modd., nonché alla Regolamentazione provvisoria in ordine ai requisiti necessari indicati nel punto 2 del «Considerato» nella parte relativa alla determinazione delle fasce, durante le quali deve essere assicurato il servizio completo, nonché a quelli sulle altre modalità operative da assicurare in occasione di scioperi;

Rilevato

che le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo individuate nell'accordo oggetto della presente valutazione sono:

dalle ore 6.00 alle ore 8.30 e dalle ore 16.30 alle ore 20.00;

Precisato

che, per tutti gli ulteriori profili considerati dall'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., ma non disciplinati negli accordi in esame, restano in vigore le regole contenute nella menzionata Regolamentazione provvisoria del settore;

Valuta idoneo

ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e succ. modd., l'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente dalla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli, operante sulla linea Napoli-Giugliano-Aversa, concluso in data 26 aprile 2006 con le Segreterie territoriali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL;

Dispone

la comunicazione della presente delibera alla azienda MetroCampania NordEst s.r.l. di Napoli, alle Segreterie territoriali di Napoli delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, UGL e FAISA CISAL e, per opportuna conoscenza, al Prefetto di Napoli, nonché l'inserimento sul sito Internet della Commissione;

Dispone inoltre

la pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 settembre 2011

Il Presidente: PITRUZZELLA



VERBALE

Oggetto: legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modifiche ed integrazioni.
Concordamento delle prestazioni indispensabili.

Il giorno 26 del mese di aprile dell'anno 2006, presso i locali dell'ex "scalo Merci" della ex Ferrovia Alifana, si sono riuniti, per la Metrocampania Nordest, i sigg.:

- Dott. Mario Martino - Direttore Generale Operativo;
- Ing. Armando Marescotti - Direttore di Esercizio - Linea Napoli - Caserta - Piedimonte Matese;
- Ing. Gianfranco Iodice - Direttore di Esercizio - Linea Napoli - Giugliano - Aversa;
- Sig. Antonio De Matteo - R.U.T.C. - Linea Napoli - Caserta - Piedimonte Matese;
- *Pietro Caporale* u Linea Napoli - Giugliano - Aversa;

e, per le OO.SS., i sigg.:

- C. Barbato e D. Sena - per la C.G.I.L.;
- E. Volpe e F. Frezza - per la C.I.S.L.;
- F. Salvatore e M. D'Alessandro per la U.I.L.;
- D. Andrea per la U.G.L.;
- L. Lonato per la CISAL;

per concordare, con riferimento alla legge in oggetto, le prestazioni indispensabili che dovranno essere assicurate in corso di sciopero sulla linea Napoli-Giugliano-Aversa.

Si premette che:

- il servizio di che trattasi non è a lunga percorrenza e non prevede treni merci;
- che sono esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero i seguenti servizi e personale:
 - Servizi amministrativi;
 - Impiegati tecnici e funzionari



- Personale manutenzione treni e linea (reperibili esclusi),
- Che non sussistono forme alternative di agitazioni sindacali

A tal fine, esaminata e discussa la problematica, le parti concordano quanto segue:

a) fasce orarie nelle quali dovrà essere garantito il servizio

- Mattina. dalle ore 6,00 alle ore 08.30;
- Sera: dalle ore 16.30 alle ore 20.00.

A tal proposito resta inteso che le corse dei treni, il cui orario di partenza ricade nelle suddette fasce orarie, dovranno essere effettuate dalla stazione di partenza e terminate nella stazione di arrivo ed, in tal senso, il personale interessato dovrà presenziare gli impianti in modo da garantire il servizio come anzidetto.

b) Garanzia di presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi.

Al fine di garantire la salvaguardia degli impianti nonché la sicurezza alla ripresa del servizio, l'agente OCE, in caso di sciopero, in numero di una unità, garantirà la sua presenza in servizio e garantirà unicamente gli interventi legati alla sicurezza, protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi nelle more di un eventuale futuro sviluppo tecnologico.

Analogamente, in caso di sciopero, il personale che, per turno, è reperibile garantirà l'intervento in reperibilità, anche nelle fasce orarie in oggetto, sforando, all'occorrenza, i limiti previsti, qualora fossero necessari interventi di maggiore durata, per motivi di sicurezza o di regolarità di esercizio.

[Handwritten signatures and initials]
Vilici
A. Mammotti
c/12/13



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Dramion»

Estratto determinazione V&A.PC/II/578 del 19 settembre 2011

Specialità medicinale: DRAMION.

Confezioni:

A.I.C. n. 035564018/M - 7 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564020/M - 10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564032/M - 14 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564044/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564057/M - 28 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564069/M - 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564071/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564083/M - 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564095/M - 84 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564107/M - 90 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564119/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564121/M - 112 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564133/M - 120 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564145/M - 180 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564158/M - 500 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg

A.I.C. n. 035564160/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564172/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564184/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564196/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 15 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564208/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564210/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564222/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564234/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564246/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564259/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 84 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564261/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564273/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564285/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 112 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564297/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564309/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/AL

A.I.C. n. 035564311/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in blister PVC/AL

Titolare AIC: IST.FARM.BIOL.STRODER S.R.L.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: FR/H/0172/001-002/II/041 FR/H/0172/001-002/R/002

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alla sezione 4.8 e relative modifiche del Foglio Illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12920

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Irinotecan Kabi»

Estratto determinazione V&A.PC/II/579 del 19 settembre 2011

Specialità medicinale: IRINOTECAN KABI.

Confezioni

A.I.C. n. 038398018/M - «concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro ambrato da 2 ml;

A.I.C. n. 038398020/M - «concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino di vetro ambrato da 5 ml.

Titolare AIC: FRESENIUS KABI ONCOLOGY PLC.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/1149/001/II/024 UK/H/1149/001/II/025.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 3, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.8, 5.1, 5.2, 6.1 e 6.5 e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms le denominazioni delle confezioni come sopra indicato.



In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12921

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Efracea»

Estratto determinazione V&A.PC/II/580 del 19 settembre 2011

Specialità medicinale: EFRACEA.

Confezioni:

039130012/M - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 56 (4x14) capsule in blister AL/PVC/ACLAR;

039130024/M - «40 mg capsule rigide a rilascio modificato» 28 (2x14) capsule in blister AL/PVC/ACLAR.

Titolare AIC: GALDERMA ITALIA S.P.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: UK/H/0892/001/II/012 UK/H/0892/001/II/013.

Tipo di Modifica: Modifica stampati.

Modifica Apportata: Modifiche e del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto e relative modifiche del Foglio Illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal 180° giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12922

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della soppressione della Parrocchia del «SS. Crocifisso», in Borgetto

Con decreto del Ministro dell'interno in data 28 luglio 2011, viene soppressa la Parrocchia del «SS. Crocifisso», con sede in Borgetto (Palermo).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto dalla Parrocchia Santa Maria Maddalena, con sede in Borgetto (Palermo).

11A12757

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Izovac Marek HVT» vaccino vivo liofilizzato per polli.

Provvedimento n. 170 dell'8 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica IZOVAC MAREK HVT.

Confezione: flacone da 1000 dosi - A.I.C. n. 101620019.

Titolare A.I.C.: IZO S.p.A. con sede in via A. Bianchi, 9 - 25124 Brescia cod. fisc. 00291440170.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: modifica della composizione quantitativa degli eccipienti ed eliminazione conservante neomicina solfato.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la modifica della composizione quantitativa degli eccipienti e l'eliminazione del conservante neomicina solfato così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «DURAMUNE DAPPI+LC»

Provvedimento n. 169 dell'8 settembre 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0194/001/II/015.

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica DURAMUNE DAPPI+LC.

Confezioni:

10 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664013;

25 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664025;

50 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664037;

100 dosi da 1 ml - A.I.C. n. 103664049.



Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in via Isonzo, 71 - 04100 Latina cod. fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo II: Modifica della composizione del prodotto finito - Sostituzione di un adiuvante.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, la sostituzione dell'adiuvante Neocryl XK-62 con l'adiuvante Neocryl A640.

La validità rimane invariata.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A12726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario "AMIKAVET" 125 mg/ml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per consumo umano.

Provvedimento n. 171 dell'8 settembre 2011

Specialità medicinale per uso veterinario AMIKAVET 125 mg/ml soluzione iniettabile per equidi non destinati alla produzione di alimenti per il consumo umano.

Confezioni:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101319085;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101319097;

flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101319109.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede in via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano cod. fisc. 00221300288.

Oggetto del provvedimento: Variazione tipo IB: modifica regime di dispensazione.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la modifica del regime di dispensazione:

da: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile»;

a: «da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile».

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: dal giorno di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A12727

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della determinazione V&A.PC/II/562 del 10 agosto 2011 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale "Boostrix"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – serie generale – n. 233 del 6 ottobre 2011).

Nell'estratto della determina citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 44, prima colonna, al diciannovesimo rigo, dove è scritto: "N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/R01", leggesi: "N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0210/001-002/R02".

11A13289

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-236) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.





MODALITÀ PER LA VENDITA

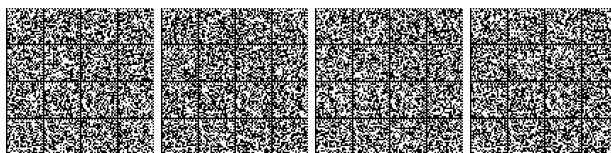
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it,
al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

vendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 128,06)*

(di cui spese di spedizione € 73,81)*

- annuale € **297,46**
- semestrale € **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,73)*

(di cui spese di spedizione € 20,77)*

- annuale € **85,71**
- semestrale € **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 21% inclusa € 1,01

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 *

€ 1,00

